

Linda Brancaleone

“Fino a *queer* tutto bene”

Genere, sessualità e diritti in prospettiva multidisciplinare*

Abstract

This essay aims to analyze studies on gender and sexuality by adopting a multidisciplinary approach, ranging from the sociology of law to European Union law. In particular, we will seek to understand to what extent and in what ways the philosophy of law has influenced studies on sexuality and gender, which are inevitably linked not only to areas of positive law, but also to disciplines such as biomedicine, ethics, anthropology, and sociology. Starting from Zygmunt Bauman’s analysis of “liquidity,” we will focus on Ken Plummer’s studies on “intimate citizenship” and Habermasian discourse ethics to understand how sociology and legal philosophy can intersect to give relevance to queer voices in our society. We will then focus on deconstructing legal subjectivity in the classical sense through the lens of critical legal studies and, in particular, queer theory. Finally, we will examine EU regulations and judgments of the Court of Justice of the European Union, which seem to offer prospects for the protection of queer minorities.

Keywords: Critical Legal Studies – Queer Theory – intimate citizenship – european citizenship –LGBTQIA+ rights

Abstract

Il presente contributo ha come obiettivo quello di analizzare gli studi sul genere e la sessualità adottando un approccio multidisciplinare, che spazia dalla sociologia del diritto fino al diritto dell’Unione europea. Nello specifico, si tenterà di comprendere quanto, e in che modo, la filosofia del diritto abbia influenzato gli studi sulla sessualità e sul genere, inevitabilmente legati non solo ad ambiti di diritto positivo, ma anche ai settori disciplinari concernenti la biomedicina, l’etica, l’antropologia, la sociologia. Partendo dall’analisi della “liquidità” di Zygmunt Bauman, ci si focalizzerà sugli studi di Ken Plummer in tema di “cittadinanza intima” e sull’etica del discorso di stampo habermasiano per comprendere in che modo sociologia e filosofia del diritto possano intersecarsi per dare rilevanza alle voci queer nella nostra società. Ci si soffermerà, poi, sulla de-costruzione della soggettività giuridica classicamente intesa adoperando le lenti dei Critical Legal Studies e, nello

* Il titolo riprende il seminario tenuto da Lorenzo Bernini e Sabina Zenobi alla Biennale Democrazia 2025, intitolata per l’appunto “Fino a *queer* tutto bene. Binarismo, cultura lesbica e *gender studies*”, svoltosi presso l’Aula Magna Cavallerizza Reale all’Università di Torino in data 27 marzo 2025, ore 19, e disponibile online qui: <https://youtu.be/CbWauL-ETdI?si=awe5DBPuO-BqE6g4>. Il presente contributo è una rielaborazione, con l’aggiunta di note e diversi approfondimenti testuali, dell’intervento “Fino a *queer* tutto bene. Genere, sessualità e diritti in prospettiva multidisciplinare”, che l’Autrice ha presentato al seminario *La filosofia nella filosofia del diritto. Sezione giovani*, presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, in data 4 luglio 2025, in occasione dell’XI Convegno Nazionale della ISLL – Italian Society for Law and Literature, *Umanesimo tecnologico. Law and Humanities e Filosofie della scienza giuridica*, tenutosi il 3 e 4 luglio 2025 proprio presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

specifico, della Queer Theory. Infine, si studieranno la normativa unionale e le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che sembrano offrire prospettive di tutela alle minoranze *queer*.

Parole chiave: Critical Legal Studies – Queer Theory – cittadinanza intima – cittadinanza europea – diritti LGBTQIA+

Sommario: 1. Alle origini della relazione tra diritto, sessualità e genere: il contributo della *Queer Theory* – 2. Cittadinanza intima: genealogia di un concetto *in divenire* – 3. «Odi et amo»: quale soluzione per il rapporto tra mondo *queer* e diritto positivo? – 4. La cittadinanza europea come volano per la cittadinanza intima – 5. La Corte di giustizia dell'Unione europea e le questioni morali – 6. Cittadinanza intima e orientamento sessuale – 7. Cittadinanza intima e transessualismo – 8. Il mutamento nel prisma del concetto di famiglia – 9. A mo' di conclusione.

«Tutto tutto, corri a prenderti tutto/
godi anche se sente tutto il palazzo/
Tutto tutto, senza che ti vergogni/
sotto sotto non è vero che invecchi/
E se ti senti morire dall'imbarazzo, non farti schiacciare/
Chi ti giudica è il male, la vita è volgare.
Uomo o donna comunque è animale»

“Animali” di Cosmo – dall'album *Cosmotronic*, 2018

1. Alle origini della relazione tra diritto, sessualità e genere: il contributo della *Queer Theory*

Fino al 1800, il soggetto di diritto ideale coincideva con il maschio, bianco, cittadino, occidentale, borghese, *eterosessuale*¹. A partire dagli anni '60 del '900, nondimeno, i Critical Legal Studies² hanno messo in crisi tale visione della soggettività giuridica, evidenziando quanto il diritto fosse uno strumento di discriminazione in mano ai detentori del potere³, nonché un mezzo attraverso cui rinforzare la separazione pubblico/privato⁴ e grazie al quale si diffondeva la concezione – erronea – di legge come dispositivo neutrale⁵.

A livello filosofico-politico, l'emblema delle contraddizioni interne al progetto liberale del '900 è la teoria della giustizia formulata da John Rawls⁶. Rawls ha concepito infatti una teoria della giustizia neo-contrattualista usando gli espedienti del velo di ignoranza e della posizione originaria⁷ per garantire

¹ Cfr. Minow (1990); Nedelsky (2011).

² Su questo movimento, si vedano almeno B. H. Bix (2016: 297-302); Boyle (1986: 1ss.); Mangabeira Unger, (1986); Zavatta, (2017: 64-78); Carrino (1999: 155-158 e 177-182); Bernardini, Giolo (2017).

³ Cfr. Hay, Linebaugh, Rule, Thompson, Winslow (2011); Freeman (1978: 1049 ss.)

⁴ Cfr. Olsen (1983: 1497); Horwitz (1982: 1423); Hale (1923: 470); Cohen (1927: 8).

⁵ Cfr. Kornhauser (1984: 371-387).

⁶ Il riferimento è a Rawls (2017).

⁷ Come scritto in B. H. Bix (2016: 144-145), il punto di partenza di Rawls «è che sia inutile elaborare argomenti a partire da credenze morali fondative (credenze religiose o dogmi politici) perché molte persone non le accetterebbero come punti di partenza. Se non si possono derivare i principi del governo da assiomi fondativi su cui tutti sono d'accordo [...], forse è possibile, però, raggiungere un accordo attraverso una discussione libera e aperta: se i principi di governo venissero così

il progetto di una società uguale e giusta: in realtà, è emerso da molte teorie critiche⁸ quanto le tesi di Rawls non garantissero effettivamente pluralità e uguaglianza, perché il soggetto di diritto tutelato era in realtà costruito sulla base di criteri quali abilità, razionalità, autonomia; tutte caratteristiche non attribuibili, secondo il sentire comune dell'epoca, alla persona (*rectius*, all'uomo) non eterosessuale e certamente non binaria⁹. Inoltre, anche come puro esercizio teorico, l'esperimento di Rawls è impraticabile per due ordini di ragioni: non si può pensare (e, quindi, non *ci si può pensare*) al di fuori di quello che siamo, che proviamo, che sentiamo, che forma le nostre coscienze e le nostre esperienze; i principi che ispirano la nostra azione, e quindi anche la nostra azione all'interno dell'esperimento mentale di Rawls, sono tutti condizionati dalla nostra "materialità" e della nostra "situazione" all'interno della società. Ne deriva, pertanto, l'impossibilità di "farsi ciechi", anche solo teoricamente. Il secondo ordine di ragioni è che, se la posizione originale fosse concettualmente possibile e quindi pensabile, allora non si darebbe alcuna possibilità di realizzazione del contratto sociale: esso, difatti, come qualsiasi contratto, implica necessariamente diversità di posizioni e di idee, ma ci si domanda come sia possibile raggiungere un accordo tra contraenti che non hanno diversità di posizioni e, anzi, la pensano allo stesso modo. Si tratterebbe, analizzando nel dettaglio le tesi rawlsiane, più di una rivelazione simultanea su imperativi categorici che non di un contratto sociale, pur ipotetico¹⁰.

I Critical Legal Studies hanno esplicitato, invece, la necessità di concepire un diritto per gli *outliers* e gli esclusi¹¹, portando avanti, pertanto, una "lotta" per l'inclusione tramite il diritto fondata sulle *identity politics* a tutela dei *minority groups*¹².

Il superamento dell'uniformità dei soggetti di diritto porta alla pretesa di nuove tutele e di nuove forme di protezione, e a rivendicare l'appartenenza a nuove identità. Tra queste emerge un'identità

ottenuti, non vi sarebbe più motivo per non accettarli. Il problema consiste a questo punto nel fatto che non sempre una libera discussione conduce ad un accordo e ciò in quanto, afferma Rawls, le nostre diverse posizioni nella vita creano differenti interessi personali (e inclinazioni). [...] L'interesse personale spesso condiziona il pensiero delle persone, facendogli preferire principi che li rendono più ricchi, e contrastare principi che, sebbene siano giusti, comportano una diminuzione del loro benessere. [...] [I] protagonisti dell'esperimento mentale di Rawls sono contraenti che vengono magicamente privati di tutte le conoscenze relative alle proprie inclinazioni: e quindi quelle relative al proprio genere, alla propria ricchezza, razza, etnia, alle proprie abilità e condizioni sociali generali. Ed inoltre, le persone non conoscono neanche la loro visione della vita buona (se sono cristiani, edonisti, esteti, o materialisti), perché anche questo potrebbe influenzare le loro idee dell'organizzazione sociale. Questo punto di partenza, costituito da contraenti immaginari nascosti dietro un "velo d'ignoranza", è definito da Rawls posizione originaria». Virgolettato in originale. Per una disamina sul pensiero di John Rawls, cfr. Baccelli (1999: 63-99).

⁸ Fra i molti contributi, v. almeno Nozick (2008); Okin (1989); Sandel (1982).

⁹ Cfr. Young (1990); Arneil (2019: 218-242); Dang (2015: 1 ss.). E sono proprio i requisiti della "razionalità" e dell'"abilità", secondo la morale dominante, ad essere, fino a poco tempo fa, manchevoli negli e nelle omosessuali: «[è] infatti solo nel 1973 che l'omosessualità viene eliminata dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. [...] Ma è grazie alla scienza che la persona omosessuale viene ad esistenza, così come l'orientamento omosessuale, connotabile come stabile e idoneo ad esercitare influenza sullo sviluppo psicologico. In tale contesto, l'omosessualità viene considerata più patologica che immorale: tuttavia, è significativo che nella concezione freudiana dell'omosessualità questa non fosse considerata una malattia, ma una possibile variabile della funzione sessuale, pur inquadrabile in una forma di arresto dello sviluppo sessuale. Ed è soltanto dalla metà degli anni novanta che, appunto, l'omosessualità viene ritenuta nel contesto psicoanalitico come una variante normale degli orientamenti e dei comportamenti sessuali», in D'Amico (2021: 151).

¹⁰ Si ringrazia la prof.ssa Blanca Rodríguez Ruíz, professoressa ordinaria di *Derecho Constitucional* all'Università di Siviglia, per il proficuo dialogo su questo tema.

¹¹ Cfr. Silvers, Pickering Francis (2005: 40-56).

¹² In merito, si vedano Ferrajoli (2012: 724-819); Gianformaggio (2005); Young (1990: 91).

queer, cioè un'identità non-eterosessuale e/o non-binaria, la quale diventa oggetto di studio da parte di nuova teoria critica del diritto definita *Queer Theory*¹³.

«La *Queer Theory* è una teoria critica che esamina e critica la definizione offerta dalla società di genere e sessualità, con l'obiettivo di svelare le strutture sociali e di potere in gioco nella nostra vita quotidiana. In particolare, la *Queer Theory* può servire come lente per esaminare i soggetti che operano all'interno dei confini del genere tradizionale e della sessualità binaria, entrambi ambiti che partono dall'assunto secondo cui l'eterosessualità e le persone cis-sessuali siano “la norma”»¹⁴.

Partendo dall'uso di un termine dispregiativo per ribaltarne il suo significato originario¹⁵, la *Queer Theory* è debitrice alla *Outsider Jurisprudence* (l'insieme formato da teoria giuridica femminista e teoria critica della razza) per quanto riguarda l'approccio decostruzionista al diritto etero-centrico e il rifiuto delle gerarchie sociali che il diritto tenderebbe a perpetrare¹⁶. La *Queer Theory* enfatizza la fluidità delle relazioni personali e sessuali e pone l'accento sulla necessità di superare il concetto di identità – e di identità giuridica, di conseguenza –, perché essa è semplicemente la fusione delle varie differenze che rendono unico l'individuo¹⁷. Questa visione critica del concetto di identità giustifica la denuncia *queer* della violenza simbolica del diritto, il quale, secondo questa prospettiva, non è altro che una forma di

¹³ Sulla *Queer Theory*, v. Bernini (2013). Interessanti sono le riflessioni proposte dal Prof. Ivan Pupolizio in occasione del seminario *Un dialogo su Roscoe Pound*, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università “Magna Græcia” di Catanzaro il 16 dicembre 2024, all'interno delle attività del corso di dottorato in “Ordine giuridico ed economico europeo”. Per il prof. Pupolizio, i *Critical Legal Studies* hanno realizzato una sorta di “parricidio” nei confronti del realismo giuridico, corrente dalla quale sono pur nati. E il realismo giuridico, a sua volta, aveva commesso parricidio verso le due correnti classiche del giuspositivismo e del giusnaturalismo. Tuttavia, le nuove teorie critiche (tra le quali si annovera certamente la *Queer Theory*, e che son state oggetto di studio dell'interessante e curatela di Bernardini, Giolo (2017), pur trovando una *raison d'être* nella riproposizione di elementi della società che all'epoca hanno dato la stura alla nascita dei *Critical Legal Studies*, si pongono anch'esse in una posizione di antagonismo rispetto a quest'ultime.

¹⁴ «Queer theory is a critical theory that examines and critiques society's definitions of gender and sexuality, with the goal of revealing the social and power structures at play in our everyday lives. In particular, queer theory can serve as a lens to examine subjects outside the boundaries of traditional gender and sexuality binaries that assume that heterosexuality and cisgender are “the norm.”», in Aa.Vv. (2023), <https://libraryguides.fullerton.edu/c.php?g=1134908&p=8436083>. Traduzione dell'Autrice, corsivo aggiunto. Virgolettato in originale. In dottrina, riflessioni similari si ritrovano in Witting (2019).

¹⁵ Scrive a proposito Viggiani (2021: 984): «[i]l termine inglese *queer* – probabilmente dal tedesco *quer*, a sua volta dal latino *torquere* – indicava originariamente qualcosa di ‘strano’ o ‘insolito’, come nell'espressione “There's nothing so queer as folk”; ancora oggi, come insegna l'Oxford Dictionary, può essere utilizzato in espressioni gergali quali “I feel queer”, nel senso di non sentirsi fisicamente in salute, “A queer notion of justice”, nel senso generico di non convenzionale, o “To get into a queer street”, nel significato specifico di avere difficoltà finanziarie. A partire dalla fine del XIX secolo, in concomitanza con il fenomeno di medicalizzazione dell'omosessualità, viene però a consolidarsi un altro uso del termine all'interno del discorso d'odio e, precisamente, volto a denotare negativamente tutti coloro la cui sessualità si presenta come deviante rispetto alla norma (eterosessuale)» (corsivo, virgolettato e parentesi in originale). Il termine “queer” riferito alla comunità non-eterosessuale e non cisgender appare per la prima volta in un manifesto politico: l'uso che viene fatto di questo termine è volutamente dissacrante. Infatti, nel manifesto si legge «I hate straights. Queers, read this!», che potrebbe essere tradotto con «Odio gli etero. Froci, leggete questo!». Il manifesto è ancora disponibile, nella sua forma originale, sul web, a questo indirizzo: http://againstequality.org/files/QRS_1990.pdf.

¹⁶ Cfr. Arfini, Lo Iacono (2012: 16-17). Per una visione critica sul tema, v. E. García Pascual (2022: 453-467). Nella *Queer Theory* gioca un ruolo centrale il pensiero di Michel Foucault, il quale vede nella sessualità la concretizzazione dell'ordine simbolico del potere dominante. Il riferimento è a Foucault (2013).

¹⁷ Cfr. Monceri (2010: 32).

dominio sulla realtà, plasmata dalle interazioni giuridiche e da norme che sono ingiuste in quanto asimmetriche, orientate verso la protezione della sola eterosessualità e, pertanto, diseguali¹⁸.

L'attenzione rivolta ai nuovi soggetti di diritto e ai nuovi modi di concepire il diritto permette anche di rivalutare concetti chiave del discorso giuridico in ottica liquida e fluida: si pensi non soltanto al ribaltamento di concezioni come uguaglianza e giustizia (che adesso vengono declinate come *non discriminazione*, cioè come obbligo in capo agli Stati e alle Corti di trattare in maniera diversa ciò che diverge dalla norma) o democrazia (che, come vedremo, alla luce dell'irrompere della cittadinanza intima deve essere intesa come *autodeterminazione*, vale a dire come autonomia relazionale e rivendicazione delle singole individualità); ma anche al rovesciamento di istituti come la famiglia, il matrimonio o, per l'appunto, la cittadinanza¹⁹ la quale, trovando una base teorica anche nella teoria *queer* del diritto, non può che essere declinata come cittadinanza sessuale o, ancor meglio, *intima*.

2. Cittadinanza intima: genealogia di un concetto *in divenire*

Il sintagma cittadinanza *intima* potrebbe apparire, quantomeno ad una prima lettura, fortemente contraddittorio. La cittadinanza ha sempre avuto, in ogni epoca storica, una fondamentale componente societaria, di comunanza, di coesistenza, sebbene declinata, per ovvie ragioni, in modo diverso nei diversi momenti storici. La presenza dell'intimità, quindi, cozzerebbe con i paradigmi²⁰ dell'istituto della cittadinanza, la quale implica necessariamente una relazione con *gli altri*.

In realtà, la cittadinanza intima può essere ricondotta nell'alveo delle *nuove* cittadinanze oggetto di studi recenti da parte di alcuni teorici, pur presentando in sé degli elementi che vanno smarcandosi dalla cittadinanza in senso stretto e che abbracciano anche tematiche più ampie quali le minoranze, la sessualità e il riconoscimento delle individualità.

Alla base dell'emersione di questa nuova forma di appartenenza troviamo la volontà, delineatasi in epoca moderna, di separazione tra sfera pubblica e sfera privata, nonché la volontà di sviluppare un «reflexive self both as a consequence of and in contradiction with the institutions of modernity that colonise intimate life»²¹.

Il sociologo Zygmunt Bauman ha sottolineato quanto la “liquidità”²² che connota il nostro tempo – intendendo con questa espressione la *fluidità* caratterizzante la società moderna e, nello specifico, l'Europa –, assurga ad epifenomeno della modernità perché, esattamente come farebbe un liquido,

¹⁸ Cfr. Zappino (2011: 292-299). Scrive L. Bernini a proposito della “metodologia *queer*”: «[L]e teorie queer contemporanee (o meglio, la maggior parte di esse) [...] seguono la metodologia inaugurata da Foucault e operano una ‘denaturalizzazione’ delle categorie del binarismo sessuale insistendo sul loro carattere di costrutti storici e sulla loro valenza normativa. [...] [S]i può quindi dire che le teorie queer dimostrano il loro statuto filosofico perché non si arrendono di fronte alle verità proclamate dalla scienza e alle norme imposte dal diritto, ma ne interrogano il senso e ne mettono in dubbio la legittimità in un orizzonte di intersoggettività. E si può dire che dimostrano il loro statuto critico perché esprimono il punto di vista delle minoranze sessuali che oppongono resistenza al regime di verità che le definisce e assieme le governa», in Bernini (2017: 76-77). Virgolettato in originale.

¹⁹ Come scritto in Bernardini (2017: 24).

²⁰ Nel senso kuhiano del significato, vale a dire come elementi tipici di un dato fenomeno, che ne plasmano la struttura in modo tale da renderlo identificabile in ogni contesto storico. Cfr. Kuhn (2009).

²¹ Reynolds (2010: 34).

²² Bauman (2023); nonché Bauman (2011).

trasporta con sé, con un movimento implacabile, i sedimenti del passato, dell'obsoleto, per sostituirli con figure nuove, più prevedibili e gestibili. La fluidità di Bauman è, però, una *extra*-fluidità, nel senso che essa si rivolge all'esterno, cioè alla società e ai rapporti tra individuo e comunità; eppure, le riflessioni presentateci dallo studioso sono un buon punto di partenza per comprendere non solo la fluidità degli individui (che si potrebbe definire *intra*-fluidità), ma anche la fluidità nella netta separazione tra pubblico e privato (inquadrabile come *post*-fluidità).

Le "identità fluide", spinte dall'*intra*-fluidità, tracimano, sgocciolano, scorrono, traboccano, filtrano, si spargono da un corpo all'altro. Non hanno una propria materialità e una corporeità, perché quest'ultima deriva dal "contenitore" che le imbriglia; sono un solo corpo e tanti corpi; hanno un'interiorità prima ancora che un'esteriorità; non si rivedono in una divisione netta del sesso e del genere perché non possono essere trattenute in un corpo, in quanto lo scopo delle identità liquide è proprio quello di esaltarne la fluidità e la dinamicità, in maniera tale da «profanare il sacro, [d]a ripudiare e detronizzare il passato»²³. Le identità non sono quindi più rinchiusi in gabbie corporali, né tantomeno in costrutti angusti che portano a una falsa idealtipicità delle esistenze, ma, esattamente come farebbe un fluido, superano gli argini della norma(lità).

Allo stesso modo, la forza violenta con cui la fluidità di Bauman elimina il passato per la costruzione di una nuova società (o di nuove identità, considerando le riflessioni testé proposte) può anche operare, e utilmente, nella separazione tra pubblico e privato, rendendo i confini di questi settori più porosi.

La distinzione tra pubblico e privato opera all'interno della sfera politica (da intendersi nel senso di pubblica) della società, costruita a partire dall'esclusione da ogni aspetto della vita comunitaria e politica di soggettività considerate erroneamente "minori", non libere, non autonome, dipendenti, non titolari di sovranità ed interessi, incapaci di formulare un giudizio imparziale²⁴. Questo effetto "segregante" viene ottenuto limitando la presenza delle suddette soggettività - e, quindi, delle donne e delle minoranze di sesso e di genere - ai settori privati della vita. Se nell'ambito pubblico le relazioni sono fortemente gerarchiche e riproducono dinamiche di potere, nel settore privato a prevalere sono invece valori come l'educazione, l'affetto, la cura, il sostegno. Ne consegue una sessualizzazione della società, che a sua volta si alimenta dalla falsa concezione di naturalità dei ruoli di genere (pubblico per gli uomini, privato per le donne) che non permetterebbe di concepire il femminile nello spazio pubblico e il maschile nello spazio privato²⁵.

L'idea di fluidità proposta da Bauman, e interpretata come *post*-fluidità, permette una tracimazione di queste categorie standardizzate e definite, con un superamento di concezioni nette e

²³ Bauman (2011: 25).

²⁴ In altre parole, "[i]l processo di positivizzazione dei diritti conferma e istituzionalizza la divisione tra sfera pubblica maschile e sfera privata femminile, come ambiti separati dal punto di vista sia della morale che dell'economia e del diritto. La prima è la sfera della ragione e dell'autonomia, delle attività economiche, delle cariche pubbliche e politiche, del lavoro che produce reddito; la seconda è la sfera degli affetti, della dipendenza, della cura, della famiglia, della maternità, del lavoro domestico non retribuito», in Facchi, Giolo (2023: 71).

²⁵ Come teorizzato da Okin (1989), a cui si deve l'espressione «il personale è politico». Okin esplica la distinzione pubblico/privato in quattro modi: 1) ciò che accade nella sfera privata e intima non è immune da dinamiche di potere; 2) le decisioni politiche, e pertanto pubbliche, influenzano la vita privata e la sfera familiare; 3) la socializzazione si realizza nell'ambito privato; e infine 4) la divisione del lavoro nella sfera privata comporta delle conseguenze in altre sfere. Questa tesi è stata poi ripresa poi in Pateman (1989). Il "contratto sessuale" di Pateman, parte della più ampia distinzione tra pubblico e privato, fa il paio con il "contratto sociale" riformulato in Witting (2019: 35-39).

definite operanti all'interno della società. La liquidità, pertanto, comporta uno svelamento dei "sedimenti", di ciò che è stato per troppo tempo nascosto e ignorato, nonché uno "scivolamento" necessario verso nuovi confini, anche in categorie e situazioni storicamente acclamate e apparentemente immutabili. La *intra*-fluidità delle identità, ora non più strette dai gangli del sesso e del genere, e la *post*-fluidità dei ruoli di genere hanno portato a concepire una nuova ed inevitabile etica delle relazioni intime, ora finalmente riconosciute a livello giuridico-sociale e considerate sotto una nuova luce²⁶.

Ken Plummer, nella sua opera *Intimate Citizenship. Private Decisions and Public Dialogues*²⁷, adotta per la prima volta la prospettiva della cittadinanza intima, di cui è stato pioniere, adoperando nondimeno una chiave di lettura non giuridica o filosofica, bensì sociologica. Secondo tale tesi, che non ha trovato fortuna né tra i contemporanei del professore recentemente scomparso né tra i suoi epigoni, alcuni fattori – quali i mutamenti socioculturali, il riconoscimento di identità non-binarie²⁸ o non-etero-cis-sessuali²⁹ e la rivoluzione all'interno di istituzioni intime e privati quali la famiglia – hanno portato a degli inevitabili stravolgimenti sociali nella contemporaneità. Se è vero – come è vero – che il brocardo *ubi societas, ibi ius*³⁰ occupa ancora un posto rilevante nell'orientare la condotta dei giuristi, allora è naturale che tali mutamenti siano stati recepiti dal diritto³¹. Ed infatti, il riconoscimento sociale e giuridico di nuove identità (segnatamente, legate al sesso³² e al genere³³) ha contribuito all'erosione e al superamento del confine tra ambito pubblico e ambito privato, e al tempo stesso ha visto nel diritto

²⁶ Cfr. Bauman (2023: 53-106).

²⁷ Il riferimento è a Plummer (2003). L'opera è stata anticipata da un articolo (Plummer 2001: 237-255) che ne ricostruisce le linee tematiche fondamentali, ed è stata poi ripresa, sebbene in maniera molto compendiata, in Plummer (2005: 75-99).

²⁸ Con "binarismo" si intende la divisione netta in sesso maschile/sesso femminile, come spiegato in Valerio, Amodio, Scandurra (2023: 1 ss.), disponibile all'indirizzo www.unisa.it/uploads/868/20150316_lgbt_una_guida_dei_termini_politicamente_corretti_pdf.

²⁹ Con "eterosessualità" si definisce la «direzione del desiderio sessuale ed affettivo, cioè l'attrazione sessuale ed affettiva verso una persona [...] del sesso opposto», in Valerio, Amodio, Scandurra (2023: 20). Con "cisgenere" si intende, invece, «la persona nella quale collimano il sesso biologico e l'identità di genere», come riportato qui: https://www.treccani.it/enciclopedia/cisgender_%28altro%29/.

³⁰ Corbino (2014).

³¹ Cfr. Ferrari (2004).

³² Con "sesso" «[...] si denota l'appartenenza ad una categoria biologica e genetica, ovvero maschio/femmina. Esso è costituito da caratteristiche sessuali biologiche: i cromosomi sessuali (XY per il maschio e XX per la femmina), genitali esterni, gonadi e caratteri sessuali secondari che si sviluppano durante la pubertà. Si è soliti pensare che le uniche possibilità siano quelle del nascere maschi o femmine. La realtà è, però, più complessa. Esistono, infatti, delle condizioni di intersessualità caratterizzate da uno sviluppo atipico del sesso cromosomico, anatomico o gonadico, che non sono ascrivibili al semplice binarismo maschio/ femmina», in Valerio, Amodio, Scandurra (2023: 22).

³³ Il genere «denota l'appartenenza alla categoria sociale e culturale di maschile o femminile costruita sulla base delle differenze biologiche dei sessi, ovvero di maschio/femmina», in Valerio, Amodio, Scandurra (2023: 22). Andando ancor più nello specifico, in Bernini (2017: 69), vengono date delle definizioni non solo di sesso e genere, bensì anche di orientamento sessuale, identità di genere e ruolo di genere: «identità di genere: il sentimento di appartenere a una categoria di persone socialmente riconoscibile, l'identificazione del soggetto come uomo o donna cisgender (che si riconosce nel genere corrispondente al suo sesso biologico), oppure come persona transgender (che si riconosce nel genere opposto al suo sesso biologico, oppure in un genere intermedio tra il maschile e il femminile), gender fluid (che si sente a volte maschio, a volte femmina), gender questioning (incert*, che sta interrogando la propria identità di genere), agender (né maschio, né femmina), genderqueer o genderfuck (consapevolmente e provocatoriamente ostile agli standard del maschile e del femminile); [...] ruolo di genere: la manifestazione esteriore del genere secondo le convenzioni sociali, che può essere maschile, femminile o androgina; [...] il genere anagrafico: il marcatore di genere che compare in anagrafe e sui documenti ufficiali». Per una riflessione filosofica in tema di sesso e di genere, cfr. Nussbaum (2011).

uno strumento di emancipazione e liberazione dalle strutture patriarcali ed etero-centriche presenti nella società. Le nuove identità formano ora un gruppo che rivendica nuovi spazi e nuove tutele da parte della legge e delle istituzioni.

È Plummer stesso a definire la cittadinanza intima come un «*work in progress*»³⁴, stigmatizzandone il suo mancato sviluppo e riconoscimento esplicito nella società; tuttavia, l'interazionismo – al quale Plummer sembra aderire pienamente – può fornire degli strumenti utili per la comprensione di questa nuova tesi.

L'etica del discorso³⁵ di stampo habermasiano³⁶ è la base per lo sviluppo del riconoscimento dell'*altro*: Habermas, infatti, teorizzando la dimensione del *Noi* accanto a quella dell'*Io* e del *Tu*, arriva a concepire una società che, pur nella sua eterogeneità, si fonda su una pratica discorsiva universalmente accettata dai partecipanti al discorso teorico; pratica che, seguendo regole ben precise, trova fondamento su valori comuni e condivisi, a garanzia del rispetto di ogni individuo, specialmente se parte di una minoranza³⁷. Quello che però manca in Habermas, come è stato evidenziato da alcuni critici³⁸, è l'*auto*-riconoscimento, cioè la rivendicazione dell'appartenenza a un determinato gruppo, molto spesso divergente dalla norma(lità), e la correlata volontà di richiederne una tutela giuridica. Nel dialogo teorico immaginato dal filosofo, infatti, si parte da una posizione di differenza per raggiungere, al termine delle procedure dialogiche necessarie per il raggiungimento di un accordo condiviso da tutti i consociati, una posizione di uguaglianza³⁹; nondimeno, riconoscere la *voce* di una minoranza non significa riconoscerne l'*esistenza* e quindi l'*identità*, nella sua plasticità, corporeità e complessità. Difatti, molto spesso la parola e, più genericamente, il linguaggio seguono le regole del potere dominante che, ovviamente, non tutela le voci minoritarie⁴⁰. “Prendere la parola” in un dialogo ipotetico e ideale non basta, pertanto, per il riconoscimento delle alterità: è necessario dare rilevanza all'individuo per quello che è, nelle sue diversità e sfaccettature; altrimenti, il riconoscimento, soltanto sul piano dialogico, di posizioni diverse non farebbe altro che legittimare la maggioranza, a scapito delle molte minoranze partecipanti al dialogo ideale.

Il modello concepito da Habermas potrebbe funzionare, pertanto, esclusivamente su un primo livello teorico, ma vacillerebbe al momento della sua attuazione pratica, quando, cioè, la difesa di

³⁴ Plummer (2003: 139). Corsivo aggiunto.

³⁵ Espressione Habermas (2009).

³⁶ In merito, cfr. Fraser (1992: 56-80).

³⁷ Cfr. Habermas (1979).

³⁸ Per usare le parole di Plummer, la cittadinanza intima può essere vista come «a sensitising concept which sets about analysing a plurality of *public discourse* and stories about how to live the personal life in a late modern world where we are confronted by an escalating series of choices and difficulties around intimacies», in Plummer (2003: 240).

³⁹ A differenza di quanto accade, come si approfondirà in seguito, in J. Rawls, nel pensiero del quale si parte da una posizione di (presunta) uguaglianza per approdare nuovamente a una posizione di uguaglianza.

⁴⁰ In questo senso, Judith Butler “rimprovera” Antigone perché, nel rivolgersi a Creonte, parla la sua “stessa lingua”, declinandola nei termini del potere dominante. «Antigone's deed is, in fact, ambiguous from the start, not only the defiant act in which she buries her brother but the verbal act in which she answers Creon's question; thus hers in an act n language. To publish one's act in language is in some sense the completion of the act, the moment as well that implicates her in the masculine excess called hubris. And so, as she begins to act in language, she also departs from herself. Her act is never fully her act, and though she uses language t claim her deed, to assert a “manly” and defiant autonomy, she can perform that act only through embodying the norms of the power she opposes. Indeed, what gives these verbal acts their power is the normative operation of power that they embody without quite becoming», in Butler (2002: 10). Virgolettato in originale.

categorie fragili deve trovare spazio concreto nella legislazione⁴¹. La cittadinanza intima, pertanto, alla luce di quanto appena detto, si fonderebbe in primo luogo sulla lotta *politica* dei diritti delle minoranze, sul pieno riconoscimento dei loro diritti umani e sulla legittimazione delle loro «identità radicali»⁴².

Tale soluzione politica si riflette inevitabilmente su una serie di relazioni: relazioni che i soggetti hanno con se stessi, in quanto agenti di una specifica identità⁴³; relazioni con gli altri, come è visibile, ad esempio, nei nuovi modelli di famiglia⁴⁴; relazioni con la società e lo Stato⁴⁵, e proprio quest'ultimo, in particolare, ha il dovere di riconoscere e proteggere tali identità⁴⁶ all'interno di un «circolo virtuoso della cittadinanza»⁴⁷.

Citando le parole di Plummer, «it [la cittadinanza intima, *NdA*] examines rights, obligations, recognitions and respect around those most intimate spheres of life»⁴⁸. Difatti, «[t]he intimate is “written into” public discourse and provides a critical agenda for flourishing both within the subject and the wider public milieu. For intimate citizenship to emerge as something that is experienced, recognised and transformative of social relations, structures, institutions, processes and practices, the very nature of intimacy in relation to private and public realms has to be reconceived and re-valorised within ethical and emancipating discourse»⁴⁹.

La cittadinanza intima ri-articola l'appartenenza e l'idea stessa di cittadinanza: i discorsi intorno a questo concetto, infatti, involgono molto spesso su un modello convenzionale di individuo giustapposto con lo Stato e la società civile, contesti nei quali le identità degli individui giocano un ruolo fondamentale per la loro concreta possibilità di accesso all'inclusione, ai diritti, all'uguaglianza e alla giustizia⁵⁰.

«I think the term ‘Intimate citizenship’» ci dice ancora Plummer «must learn to denote a plurality of multiple public voices and positions: there can no longer be any expectation that pure blueprints will be found. Unlike earlier version of citizenship which often floundered by marginalising and excluding certain groups, intimate citizenship cannot imply one model, one pattern, one way or one voice. On the contrary, it is a loose term which comes to designate an array of tellings and a multiplicity

⁴¹ Riflessioni già avanzate da Tugendhat (1999), secondo il quale è impensabile ridurre il problema sociale a un semplice paradigma linguistico. Di tal guisa, il dialogo non può assurgere a criterio universale per la costituzione di un'intesa intersoggettiva, poiché essa non tiene conto, stando alla critica mossa da Tugendhat ad Habermas, dell'aspetto attivo e volitivo dei soggetti partecipanti al discorso, i quali pertanto sono considerati quasi passivamente. Emblema di questa concezione è l'uso del pronome *Io*, ora ribaltato rispetto alla visione di Habermas, il quale diventa simbolo della necessità di dare voce alle istanze degli individui, nonché paradigma della rilevanza da dare ad ogni singolarità.

⁴² «radical identities», come in Reynolds (2010: 35). Sulla visione “politica” della lotta per i diritti, specie delle minoranze e specie delle minoranze sessuali, v. Monro (2005).

⁴³ Sul concetto di “identità”, e sulla critica alla sua staticità, cfr. Sen (2008); nonché, in letteratura italiana, Alpa (1993).

⁴⁴ Si vedano M. Bell (2005: 1 ss.), <https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2022/05/guidelines-free-movement-directive-english.pdf>; Brake, Ferguson (2018); Schillaci (2021: 1 ss.); Saraceno (2025: 6-16 soprattutto).

⁴⁵ Cfr. Mura (2002); Zincone (1992); Zanfarino (2007); nonché Ferrari (2004).

⁴⁶ Cfr. Kymlicka (1997); Connolly (1995).

⁴⁷ Per un'analisi di questa prospettiva, a cui si fa rimando tramite l'espressione citata, cfr. La Torre (2012: 383-385); inoltre, cfr. La Torre (2021: 127-155, specialmente 137). In tema di relazioni con se stessi e con la società, v. almeno Bauman (2023) e Eisler (2002).

⁴⁸ Plummer (2001: 241). Corsivo in originale.

⁴⁹ Reynolds (2010: 35). Virgolettato in originale.

⁵⁰ Cfr. Ferrajoli (2009: 25-43) e Ryan (1993).

of voices in which new lives, new communities and new politics dwell. It must actively embrace the empirical existence of voices of the personal life which are in sharp - sometimes fatal - conflicts⁵¹.

Prima di analizzare nello specifico la relazione tra cittadinanza intima e diritto, in special modo diritto dell'Unione europea, è necessario procedere all'analisi di un altro rapporto, invero controverso: quello tra teoria *queer* e diritto positivo, in modo da svelarne le contraddizioni.

3. «Odi et amo»: quale soluzione per il rapporto tra mondo *queer* e diritto positivo?

Proprio per via del modo pungente e disincantato che hanno le teorie critiche nel concepire il diritto e il sistema normativo in genere, i rapporti tra *Queer Theory* e legge potrebbero apparire alquanto problematici, per almeno tre ordini di ragioni⁵².

Il primo motivo è che le teorie critiche in generale, e la teoria *queer* nello specifico, hanno come obiettivo il raggiungimento di scopi differenti da quelli del diritto: le prime, infatti, vogliono riconoscere identità diverse rispetto a quelle rientranti nelle norme attraverso l'autodeterminazione e la rivendicazione dell'intimo e del privato nella prassi pubblica; mentre il diritto riconosce (e norma, di conseguenza) solo alcune identità - non contemplandone altre che vengono pertanto escluse da ogni forma di tutela⁵³ -, in quanto esso si basa su dinamiche di potere celate, come visto, dietro una rappresentazione, politica ma anche concettuale, del soggetto di diritto idealtipico. La questione riguarderebbe sostanzialmente la possibilità di coesistenza tra diritto e mondo *queer* e, pertanto, l'esistenza di un vero e proprio *diritto queer*, il quale dovrebbe fare a meno delle norme o delle norme radicate su generalizzazioni ed esclusioni.

La seconda ragione dello scontro ideologico tra teoria *queer* e diritto riguarda la pervasività del secondo negli ambiti all'interno dei quali interviene. Ciò che viene "toccato" dal diritto, infatti, è inevitabilmente sottoposto a un processo di regolazione e omologazione; il movimento *queer*, invece, è fortemente anti-identitario (anzi, anti-rappresentativo, se con rappresentazione del soggetto di diritto si intende il maschio, bianco, borghese, liberale, cristiano, etero-cis-sessuale) e rifiuta ogni convenzione giuridica o etichettamento sociale⁵⁴.

La terza ragione, infine, è strettamente legata alla seconda: l'attivismo politico *queer* preferisce forme di protesta extra-giuridiche⁵⁵ in quanto distingue nettamente tra momento della *creazione* normativa, viziata dai difetti tipici del sistema giuridico finora esaminati, e momento dell'*applicazione* normativa, che può essere diversamente orientata verso il rispetto delle autonomie e delle autodeterminazioni personali⁵⁶.

La concezione che ha il movimento *queer* del diritto è alquanto problematica, perché questa teoria critica ha l'ambizione di ottenere protezione, riconoscimento e tutele attraverso istanze extra-giuridiche,

⁵¹ Plummer (2001: 242).

⁵² Riflessioni mutuare da Viggiani (2021: 991-993).

⁵³ Cfr. Viggiani (2021: 991).

⁵⁴ Cfr. Viggiani (2021: 991-992).

⁵⁵ Cfr. Viggiani (2021: 993).

⁵⁶ Un ragionamento simile è proposto in Günther (1993), in cui si afferma che la maggior parte dei rilievi critici mossi ai principi non sono in realtà rivolti ad essi considerati come tali, bensì alla maniera in cui essi vengono applicati: difatti, se si distinguesse tra la giustificazione di un principio e la sua corretta applicazione, allora si comprenderebbe la fallacia della retorica secondo la quale l'applicazione di un principio derivi automaticamente da una presunta giustificazione universale.

pur dovendo ammettere che solo tramite il diritto è possibile raggiungere una piena parità nel riconoscimento dei soggetti di diritto divergenti dalla norma. La teoria *queer* del diritto rischia di essere viziata dallo stesso paradosso che colpisce la filosofia del diritto di Marti Koskenniemi, considerato uno dei padri delle teorie critiche: pur sostenendo che il diritto è utopia e apologia⁵⁷, non si può prescindere da esso per la regolazione delle condotte sociali e per il riconoscimento delle tutele delle minoranze. «Detto altrimenti, arrestandosi di fronte all’universo delle regole giuridiche e diffidando aprioristicamente di esse, la teoria *queer* rischia di rimanere solo una “teoria” e di non diventare mai una “pratica” *queer* in grado di incidere realmente sull’assetto e le trasformazioni della società»⁵⁸.

Il diritto, da parte sua, sembra invero aver risposto, pur lasciando numerosi *vulnera* giuridici⁵⁹, alle legittime esigenze di tutela avanzate dalla minoranza LGBTQIA+. In particolare, i giudici sovranazionali, nonché la legislazione europea ed internazionale, hanno cercato di proteggere le varie sfaccettature dell’appartenenza a questa minoranza, intervenendo per proteggere il diritto alla vita, la proibizione di trattamenti disumani e degradanti, il divieto di discriminazione basato sull’orientamento sessuale, il diritto alla protezione della vita privata e familiare.

L’orientamento sessuale, il genere e il sesso di ogni singolo individuo concernono la sua sfera privata, la sua intimità e il suo modo di vivere e di essere; riguardano, sostanzialmente, la sua *dignità*⁶⁰. Ecco che il diritto, sebbene tanto osteggiato dalla teoria *queer*, «è dunque centrale e, oggi, in uno spazio in cui si sfrangano le linee di confine tra ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale, e tra creazione e applicazione del diritto, si manifesta entro una fitta trama costituita da una pluralità di centri di produzione normativa, di fonti e di Corti, chiamate a garantire trattamenti omogenei di istanze non differenziabili sotto il segno dell’eguaglianza e dell’attuazione dei diritti»⁶¹.

Nondimeno, l’atteggiamento dubbioso e recalcitrante del movimento *queer* davanti al diritto non è totalmente da stigmatizzare. L’inefficacia del diritto nella tutela delle minoranze è, infatti, emblematica nel caso del diritto antidiscriminatorio⁶², al quale si ricorre molto spesso in campo unionale⁶³, il quale si è limitato però ad intervenire nel settore giuslavoristico e non ha spaziato anche su altri ambiti del diritto e, proprio per questo, non sembra tutelare *effettivamente* le categorie più fragili. Il diritto antidiscriminatorio, per come improntato dalle istituzioni europee, perde quindi tutto il suo potenziale e non sembra essere uno strumento efficace nella lotta *queer* per il diritto. A ciò si deve aggiungere la tassatività delle categorie discriminate, indicate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, le quali non prevedono ad oggi un’estensione; e la loro conseguente difficoltà interpretativa, che lascia poco spazio all’applicazione dei principi ispiratori del diritto antidiscriminatorio al di fuori del settore del diritto del lavoro⁶⁴.

Le discriminazioni nei confronti delle categorie vulnerabili non riguardano, come già visto, soltanto l’istituto della cittadinanza, ma permeano l’intero sistema giuridico, non solo europeo: se

⁵⁷ Cfr. Koskenniemi (2009).

⁵⁸ Viggiani (2021: 998). Corsivo in originale, virgolette aggiunte.

⁵⁹ Cfr. Vitucci (2012: 1-29).

⁶⁰ Cfr. Facchi, Parolari, Riva (2019: 35-46).

⁶¹ Pastore (2018: 108).

⁶² Per uno sguardo d’insieme sulla materia, v. Barbera, Guariso (2019); D. Marino (2021: 399-416). Per un’analisi sul diritto antidiscriminatorio da una prospettiva teorica, si vedano Consiglio (2019) e, della stessa autrice, Consiglio (2020).

⁶³ Come dimostrato in D. Marino (2021: 399-416); nonché in M. Bell (2008: 36-44).

⁶⁴ Cfr. Consiglio (2020: 53-62) e anche Militello, Strazzari (2019: 85-164).

l'appello al rispetto dei diritti umani è stato contestato⁶⁵, in quanto essi sarebbero essenzialmente ambigui ed eurocentrici⁶⁶, anche la (presunta) universalità di concetti come dignità⁶⁷, giustizia⁶⁸, solidarietà⁶⁹, tolleranza⁷⁰ e rispetto delle minoranze⁷¹ è ora messa in discussione, in quanto essi sono tutti principi inficiati alla radice e garantirebbero, come appena visto, forme di tutela solo ai *cittadini privilegiati*.

La cittadinanza intima prevede quindi l'appartenenza a specifiche categorie "intime" e private, cioè minoranze sessuali o di genere ovvero familiari, e la rivendicazione di diritti concernenti questo *status* particolare tramite un istituto specifico: la cittadinanza europea.

4. La cittadinanza europea come volano per la cittadinanza intima

La cittadinanza europea è lo *status* proprio di ogni persona appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, ed è atta a favorire l'integrazione politica non solo degli Stati membri, ma anche - e soprattutto - dei cittadini europei. Delle varie "componenti" della cittadinanza europea, specie ai fini dell'analisi del succitato istituto come base d'appoggio per lo sviluppo della cittadinanza intima, rilevante è in questa sede la libertà di circolazione e di soggiorno. Essa, infatti, implica la *mobilità* degli individui nelle loro declinazioni e sfaccettature; mobilità che significa anche, e necessariamente, riconoscimento dell'identità personale, a maggior ragione se si tratta di una identità intima connessa a minoranze sessuali⁷². Difatti, la fluidità che connota le nostre relazioni inter-personali comporta un cambiamento negli elementi identificativi dell'individuo, come il sesso o il genere o la famiglia come istituzione all'interno del quale si trova ad operare; ma quello che non cambia è il rispetto dovuto all'identità personale e alla mobilità di tale identità: in altre parole, «pur essendo immutabile il diritto all'identità personale, non sono immutabili gli elementi che di tale identità sono parte integrante»⁷³.

La creazione di «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali»⁷⁴ ha significato che l'attraversamento e il superamento dei confini nazionali non possono in alcun modo scalfire il godimento dei diritti fondamentali, segnatamente dei diritti correlati al proprio *status* intimo e privato.

La cittadinanza europea come cittadinanza intima gioca un ruolo fondamentale, se si pensa che l'Unione europea non ha competenza in materia di *status* personale e di diritto di famiglia e che il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno «risulta da solo sufficiente a richiedere una certa apertura degli Stati membri nel riconoscimento degli elementi identificativi dell'individuo acquisiti (e certificati) all'estero. Il diritto all'identità personale diventa così strumentale a quello alla libera

⁶⁵ Cfr. Della Giustina (2021: 116-152); Ignatieff (2003); Lamas (2019: 30-37); Viola (2000); Facchi (2013); Cammarata (2011).

⁶⁶ Cfr. Algotino (2005); Pastore (2003); Heilinger, Ernst (2012); Marchettoni (2012).

⁶⁷ Cfr. Biondi Dal Monte (2013: 189-233).

⁶⁸ Cfr. Dworkin (2013); Milanovic (2017); Rawls (2017); Somma (2020: 132-150); Sen (2009).

⁶⁹ Cfr. Volpe (2023); Chiarella (2019: 107-128); Giubboni (2012: 525-554); Petrella (2003); Rodotà (2014).

⁷⁰ Mill (2002), <https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Mill,%20On%20Liberty.pdf>.

⁷¹ Cfr. Kymlicka (1997); De Varennes (1996).

⁷² Le linee generali di questo sviluppo sono state tracciate in Mellace (2025: 91-132, in particolare 111-132).

⁷³ S. Marino (2020: 175).

⁷⁴ Art. 62, par. 2, TFUE.

circolazione, grazie all'eliminazione di un ostacolo di fatto, ovvero la necessità di dimostrare la propria identità ad ogni attraversamento delle frontiere»⁷⁵.

Come l'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno può essere limitata⁷⁶, allo stesso modo può essere rifiutato il riconoscimento delle identità personali per ragioni di ordine pubblico, il quale è declinato molto spesso come difesa del principio democratico di uno Stato⁷⁷. Tuttavia, pur essendo questo limite non di poco conto, il rifiuto del riconoscimento dell'identità personale non è assoluto e deve, anzi, essere contemperato con le esigenze della libertà personale di circolazione e di soggiorno⁷⁸. La tutela del principio democratico di ogni singolo Stato è ammessa, pertanto, solo se sussiste una correlazione con la protezione dell'ordine pubblico e deve essere, inoltre, proporzionata all'interesse tutelato⁷⁹.

Ecco che quindi, quantomeno potenzialmente, la libertà di circolazione e di soggiorno come mezzo per rinforzare la protezione dell'identità personale è illimitata: ne consegue che collegare la cittadinanza intima alla cittadinanza europea è non soltanto un'impresa possibile, ma auspicabile.

⁷⁵ S. Marino (2020: 178).

⁷⁶ In questo senso va la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/211/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 75/34/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. All'art. 1, para. 22, della Direttiva si legge che «[il] trattato consente restrizioni all'esercizio del diritto di libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica»; e, all'art. 27, comma 1, che «gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici». Altra motivazione è la frode alla legge: all'art. 35, rubricato «Abuso di diritto», si legge infatti che «Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio».

⁷⁷ Come affermato in Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-208/09, *Ilonka Sayn-Wittgenstein contro Landeshauptmann von Wien*, 22 dicembre 2010, ECLI:EU:C:2010:806 e in Corte di Giustizia dell'Unione europea, *Nabiel Peter Bogendorff von Wolfersdorff contro Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe*, causa C-438/14, 2 giugno 2016, ECLI:EU:C:2016:401. Il principio di tutela della cultura e delle tradizioni di uno Stato è anche sancito all'art. 167 TFUE, il quale, ai commi 1 e 2, recita testualmente: «1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; - scambi culturali non commerciali; - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo».

⁷⁸ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-208/09, *Ilonka Sayn-Wittgenstein contro Landeshauptmann von Wien*, cit., punto 95 e Corte di Giustizia dell'Unione europea, *Nabiel Peter Bogendorff von Wolfersdorff contro Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe*, causa C-438/14, cit., punto 48

⁷⁹ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-208/09, *Ilonka Sayn-Wittgenstein contro Landeshauptmann von Wien*, cit., punti 81 e 95; Corte di Giustizia dell'Unione europea, *Nabiel Peter Bogendorff von Wolfersdorff contro Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe*, causa C-438/14, cit., punti 48, 73, 78.

L'art. 2 del Trattato sull'Unione europea⁸⁰ sarebbe, secondo parte della dottrina⁸¹, la base per la costruzione di un'Unione davvero solidale, paritaria, non discriminante. Tuttavia, dietro la loro *allure* democratica e inclusiva, i principi dell'art. 2 TUE tutelerebbero non *tutti* i cittadini dell'Unione, ma solo *alcuni* di loro: nello specifico, nuovamente i cittadini bianchi, borghesi, cristiani, etero-cis-sessuali, abili⁸². I suddetti principi falsamente universali sono, pertanto, costruiti sulle caratteristiche dei firmatari del patto sociale alla base della costruzione dello Stato moderna e della democrazia⁸³. È altresì consolidato in letteratura⁸⁴ che istituti come la cittadinanza siano stati, e siano tuttora, fortemente discriminanti⁸⁵, specie nei confronti di categorie vulnerabili⁸⁶ quali donne, schiavi, non-bianchi, non-eterosessuali, appartenenti a famiglie non tradizionali⁸⁷.

Chi si è già approcciato agli studi sulla cittadinanza europea come cittadinanza intima⁸⁸ ha sottolineato – ed è questa la tesi caldeggiata anche in questa sede – che il valore fondativo della cittadinanza europea e anche dell'art. 2 TUE dovrebbe essere invero la già citata *autonomia*. Essa non solo sarebbe perfettamente coerente con la cornice assiologica dell'art. 2 TUE, ma «osserva in maniera realistica ogni individuo in quanto coinvolto in una rete di relazioni, pur apprezzandone le singolarità. L'autonomia è pertanto necessariamente rivendicata come relazionale. In questo modo, considerata come autonomia relazionale, essa si pone come istanza alla base del dialogo necessario tra fatti e norme richiesto dalla nostra convivenza. [...] L'autonomia relazionale, quindi, esprime la nostra natura relazionale rivendicando al tempo stesso la nostra capacità di auto-regolazione. Ciò è reso possibile senza assumere il profilo sociale di un individuo specifico come modello di riferimento, senza imporre stili di vita specifici, oltre al rispetto dell'autonomia in sé. In quanto principio democratico che aspira ad essere inclusivo e, al tempo stesso, realistico e auspicabile, l'autonomia relazionale si focalizza più sui processi decisionali che sulle decisioni effettivamente prese, avendo come solo limite il rispetto dell'autonomia di tutti. Con questo spirito, si impone come concetto relativo, graduale e dinamico che sottintende l'auto-regolazione all'interno di un processo infinito di auto-costruzione personale»⁸⁹.

Se, come si diceva, l'emersione di nuove soggettività ha portato alla costruzione di nuove interazioni sociali e alla rivendicazione di nuovi diritti, l'autonomia, intesa come appena descritta, non può che essere il fulcro della cittadinanza intima⁹⁰.

⁸⁰ Il quale recita testualmente: «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

⁸¹ Fra tutti, v. Adam, Tizzano (2020: 373-378); Bellamy (2015: 237-250); d'Oliveira, (1993: 126-146); Martinico, Pierdominici (2023); Passarelli (2012: 45-61).

⁸² Cfr. Pateman (1985).

⁸³ Si vedano Minow (1990); Nedelsky (2011).

⁸⁴ Cfr. Hay, Linebaugh, Rule, Thompson, Winslow (2011); Freeman (1978: 1049 ss.)

⁸⁵ Cfr. Kochenov (2020).

⁸⁶ Sulla vulnerabilità, cfr. Macioce (2021); MacKenzie, Rogers, Dodds (2014); Pastore (2024: 9-26).

⁸⁷ Cfr. Nozick (2008); Okin (1989); Sandel (1982); Sen (2000); Gómez-Ferrer Morant (2003); Rodríguez Ruiz (2022: 1-34).

⁸⁸ Si vedano in tema, oltre ai lavori di K. Plummer, Nagel (2003); Nordmarken, Heston, Goldstein (2016: 1-3); Oleksy (2009); Roseniel (2010: 77-82); Smyth (2016: 118-132); Bianchi (2022: 75-87).

⁸⁹ Rodríguez Ruiz (2025: 102-103).

⁹⁰ Termini simili si riscontrano in Di Stasi (2012: 191-222).

La cittadinanza intima (così come la cittadinanza europea⁹¹) è una creazione giurisprudenziale, nel senso che è nata e si sta sviluppando grazie all'attività della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sebbene questa spinta innovativa sia ancora ad uno stadio embrionale.

Si vedrà in seguito quali pronunce della CGUE stiano plasmando l'istituto oggetto della nostra riflessione; ora, nondimeno, è necessario concentrarsi su alcune questioni, preliminari ma altrettanto necessarie: la cittadinanza intima concerne le questioni morali? E, se sì, in che modo la CGUE si è rapportata alle questioni etiche?

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea e le questioni morali

La cittadinanza intima concerne nello specifico, come visto, i cittadini non-eterosessuali o non-cisgender⁹², inserendosi a pieno titolo nell'alveo della tutela dei diritti LGBTQIA+⁹³. Gli interventi in materia rientrano, fin dai primi passi in tema, nel campo dell'applicazione della morale attraverso il diritto⁹⁴. In questo macro-settore confluiscono, generalmente, tutte le questioni riguardanti la sfera intima e la sessualità degli individui, quali, ad esempio, la pornografia⁹⁵, la maternità surrogata⁹⁶, le pratiche sadomasochistiche⁹⁷, l'omosessualità⁹⁸, l'aborto⁹⁹ e – per molti versi – la cittadinanza intima; temi, questi, che suscitano grande interesse e, specie in alcuni Stati, clamore.

In linea generale, la CGUE ha tenuto un atteggiamento ondivago sulle tematiche “scottanti” quali quelle concernenti la morale e l'etica, poiché è inevitabile che, tra gli Stati membri, non ci sia un consenso univoco su questi temi¹⁰⁰. Difatti, in un primo momento, su questioni come l'aborto, la pornografia e il riconoscimento delle unioni omosessuali i giudici di Lussemburgo hanno preferito non intervenire, lasciando piena discrezionalità alle singole legislazioni nazionali. Nondimeno, in una seconda fase della sua giurisprudenza, la CGUE è intervenuta in maniera più netta e chiara a difesa dei diritti connessi al godimento dello *status* di cittadino europeo, la violazione dei quali avrebbe comportato non soltanto una lesione dell'autonomia dei soggetti parte di una minoranza intima, ma altresì una lesione delle tutele garantite proprio dalla cittadinanza europea.

⁹¹ Vedasi Di Stasi, Baruffi, Panella (2023).

⁹² Ciò la congruenza tra il sesso biologico e il genere sentito come proprio. A tale definizione si arriva tramite le definizioni proposte in Valerio, Amodeo, Scandurra (2023).

⁹³ Cfr. Pelissero, Vercellone (2022); Gusmano, Selmi (2023).

⁹⁴ Come sottolineato in Bix (2016: 215). Sul rapporto tra diritto e morale, v. almeno Nino (1999); Pino (2016: 3-30); e Porciello (2021).

⁹⁵ Cfr. Bauzon (2013: 293-294); Verza (2006); Barbero (2013:139-149); A. Dworkin, MacKinnon (1994), <https://www.nybooks.com/articles/1994/03/03/pornography-an-exchange/>.

⁹⁶ Cfr. Pozzolo (2016: 52-65); Packer (1996); Iagulli (2001); Di Pietro (1993: 231-282); Robertson (1994); Amato (2001: 89-117); Serravalle (2018); Valia (2020: 197-219); Burlin (2016); Del Prato, Buzzelli, Palazzo (2021); Stefanelli (2021).

⁹⁷ Cfr. Burstyn (1985), nonché McElroy (1995).

⁹⁸ Nella letteratura elefantica in materia, v. quantomeno Viggiani (2021: 982-1002); Arfini, Lo Iacono (2012: 9-51); Bernini (2013); de Lauretis (1991: 3-18); Lorenzetti (2019: 381-397); Marella (2017: 249- 272); Mastromartino (2017: 231- 247); Monceri (2010); Palazzani (2011); Phelan (1997: 55-73); Pietrangeli (2012: 229-236); Zanetti (2015); Winkler, Strazio (2011); Gambino (2007); Praduroux, (2016); Schillaci (2014).

⁹⁹ Cfr. Finnis (1983: 118 ss.) e C. García Pascual (2007: 69-92).

¹⁰⁰ Cfr. Ragone (2024: 41-57), nonché Abate (2025: 1-52).

Pur essendo vero che la CGUE non può (e non ha mai potuto) intervenire nella sfera dell'etica di ogni singolo Stato¹⁰¹, che quest'ultimo plasma sulla scia della propria storia e della propria identità, ci si chiede quanto possa essere condivisibile un approccio che neghi la fruizione di diritti non nel singolo Stato, bensì nell'intero territorio dell'Unione europea¹⁰² poiché la libertà lasciata ai singoli Stati in questa materia potrebbe, potenzialmente, impedire l'esercizio della libertà di movimento, connessa alla cittadinanza europea, così come delle altre libertà garantite *ex art. 21 TFUE*¹⁰³. Tali diritti, infatti, non garantiscono soltanto la mera libertà di circolazione e di soggiorno, bensì affermano il diritto di poter beneficiare del proprio *status* personale al di là delle restrizioni che potrebbero sorgere all'interno di una singola legislazione nazionale¹⁰⁴, ricollegandosi al diritto alla vita privata e familiare¹⁰⁵ e al diritto alla non discriminazione¹⁰⁶.

Nonostante la – necessaria – ripartizione delle competenze tra UE e Stati membri¹⁰⁷, e nonostante l'approccio a volte poco coraggioso della CGUE, è proprio il riconoscimento dello *status* personale in ogni Stato membro a informare, come si è avuto modo di analizzare, uno degli aspetti centrali del riconoscimento della cittadinanza intima.

6. Cittadinanza intima e orientamento sessuale

Dopo aver definito la cittadinanza intima e aver analizzato sia l'atteggiamento della CGUE nei confronti delle questioni morali (nelle quali la cittadinanza intima pur rientra), è necessario ora

¹⁰¹ Principio basilare dell'UE, ribadito anche in Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-208/09, *Ilonka Sayn-Wittgenstein contro Landeshauptmann von Wien*, cit. e in Corte di Giustizia dell'Unione europea, *Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff contro Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe*, cit.

¹⁰² Riflessioni mutuare da Tridimas (2007: 330).

¹⁰³ Contenuto nella seconda parte del TFUE, rubricato "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", esso afferma che: «1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. 2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. 3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo».

¹⁰⁴ Cfr. Rodríguez Ruiz (2025: 97-112) e S. Marino (2020: 173-187).

¹⁰⁵ Sancito all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che recita: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

¹⁰⁶ Espresso all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui: «1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità». In dottrina è stato evidenziato quanto il riconoscimento dello status personale sia legato alla registrazione del nome e/o del cognome – in tal senso, v. Rodríguez Ruiz (2025: 105 in particolare) – e al ricongiungimento familiare su cui v., fra tutti, Sarolea (2020: 439-464); Palladino (2009: 471-488); Ragni (2016: 1 ss.); Grattarola (2020: 33-53); Van Elsuwege, Kochenov (2011: 443-466); Campiglio (2015: 279-298).

¹⁰⁷ Per un commento sulle competenze europee in materia di diritto civile e diritto di famiglia, cfr. Vari (2008: 160-162). Per una spiegazione sulle competenze dell'Unione, v. Adam, Tizzano (2020: 411-433).

analizzare, andando più nello specifico, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea¹⁰⁸; ma, ancor prima, bisogna aprire una breve parentesi sulla protezione dell'orientamento sessuale a garanzia dello sviluppo del concetto di cittadinanza intima garantita anche, come detto sopra, da altre fonti sovranazionali.

A livello sovranazionale, i diritti LGBTQIA+, alla base della rivendicazione dei diritti di cittadinanza intima, hanno ricevuto importante tutela inizialmente nei Trattati dell'Unione europea. Oltre ai contestati principi generali di uguaglianza e di non discriminazione – che, pur nei loro estesi cardini giuridici¹⁰⁹, trovano una *summa* negli artt. 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE)¹¹⁰, nell'art. 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)¹¹¹, nell'art. 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) che è ora confluito nell'art. 19 del TFUE¹¹² e nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹¹³ –, è innegabile che sia stata proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ad aver giocato un ruolo decisivo nel riconoscimento dei diritti LGBTQIA+.

Importanti sono stati anche altri atti europei, tra i quali bisogna menzionare, nell'ambito del Consiglio d'Europa, una Raccomandazione agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere¹¹⁴. In essa, oltre ad essere indicate «le buone prassi per l'implementazione dei diritti umani a livello locale e regionale negli Stati membri del Consiglio d'Europa e in altri Stati»¹¹⁵, viene ribadito che «[t]utti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono riconosciuti tra i

¹⁰⁸ Per un taglio giusfilosofico al tema, v. Millns (2011: 75-94). In ottica multidisciplinare, v. invece van der Vleuten (2014: 119-144).

¹⁰⁹ Cfr. ancora una volta Ferrajoli (2009: 25-43). In dottrina, in riferimento all'uguaglianza e alla non discriminazione nel contesto unionale, v. *inter alia* Palici Di Suni (2009: 255-278); La Rocca (2010: 177-182); Militello (2020: 141-180); Gatta (2024: 1-42); Guiglia (2012: 1-19) La Rocca (2013: 55-94).

¹¹⁰ I quali recitano, rispettivamente: «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi *i diritti delle persone appartenenti a minoranze*. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla *non discriminazione*, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla *parità* tra donne e uomini»; e «1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 3. [...] L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la *parità tra donne e uomini*, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore [...]». Corsivo aggiunto.

¹¹¹ A norma del quale «[n]ella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, *l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso*, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o *l'orientamento sessuale*». Corsivo aggiunto.

¹¹² Interessante è, ai fini della nostra ricerca, il comma 1 del succitato articolo, che recita: «Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per *combattere le discriminazioni fondate sul sesso*, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o *l'orientamento sessuale*». Corsivo aggiunto dall'Autrice.

¹¹³ Che recita: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o *l'orientamento sessuale*». Corsivo aggiunto.

¹¹⁴ Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri, discussa e adottata dal Congresso il 25 marzo 2015; per la relazione esplicativa vedi *Documento CG/2015(28)9FINAL*, <https://rm.coe.int/garantire-i-diritti-delle-persone-lesbiche-gay-bisessuali-e-transgende/1680718e8f>.

¹¹⁵ *Ivi*, punto 4.

motivi di discriminazione vietati. Ciò nonostante, malgrado i numerosi testi internazionali riguardanti le norme in materia di diritti umani¹¹⁶, le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) sono vittime di pregiudizi ampiamente radicati, di ostilità e di discriminazioni diffuse in tutta Europa¹¹⁷; e che «[n]on può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una “cultura dominante” per giustificare il discorso dell’odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. La criminalizzazione, l’esclusione sociale, la violenza e la marginalizzazione delle persone LGBT sono fenomeni ampiamente diffusi, che occorre contrastare»¹¹⁸.

Particolarmente pregnante è anche la Direttiva 2012/29/UE¹¹⁹, che, al *considerando* 9, sancisce che «le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o

¹¹⁶ Fra tutti, una posizione preminente è occupata dai cosiddetti *Yogyakarta Principles*, principi internazionali volti a proteggere i diritti sessuali, le espressioni di genere e i vari orientamenti sessuali, garantendo, nello specifico, l’uguaglianza e la non-discriminazione, la vita, la privacy, la protezione contro ogni forma di abuso. Come si legge nella *Introduction to the Yogyakarta Principles*, infatti, «many advances have been made toward ensuring that people of all sexual orientations and gender identities can live with the equal dignity and respect to which all persons are entitled. many states now have laws and constitutions that guarantee the rights of equality and non-discrimination without distinction on the basis of sex, sexual orientation or gender identity. Nevertheless, human rights violations targeted toward persons because of their actual or perceived sexual orientation or gender identity constitute a global and entrenched pattern of serious concern. they include extra-judicial killings, torture and ill-treatment, sexual assault and rape, invasions of privacy, arbitrary detention, denial of employment and education opportunities, and serious discrimination in relation to the enjoyment of other human rights. these violations are often compounded by experiences of other forms of violence, hatred, discrimination and exclusion, such as those based on race, age, religion, disability, or economic, social or other status». I Principi sono disponibili qui http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf, e sono stati di recente implementati dai cosiddetti *Yogyakarta Principles plus 10*, a loro volta consultabili qui http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf.

¹¹⁷ Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri, cit., punto 1, che rimanda a sua volta alla Risoluzione 1728(2010) dell’Assemblea parlamentare sulla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

¹¹⁸ *Ivi*, punto 2, il quale a sua volta rimanda a Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Virgolette in originale.

¹¹⁹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/G, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32012L0029>. Sebbene non connessa alla discriminazione della comunità LGBTQIA+, la *Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica* ribadisce, all’art. 2, che «[...] l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario»; e, all’art. 3, che «[i]l diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari». Corsivo aggiunto.

salute»¹²⁰. La Direttiva tiene conto delle discriminazioni e delle violenze che gli appartenenti a categorie già vulnerabili e alle minoranze, in questo caso alla minoranza LGBTQIA+, potrebbero ulteriormente subire¹²¹.

Quello della direttiva è uno “strumento” particolarmente pregnante in ambito giuslavoristico¹²², settore in cui il diritto europeo è intervenuto più volte attraverso gli strumenti propri del diritto antidiscriminatorio¹²³, come già visto. Difatti, in una recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che dichiarare pubblicamente di non voler assumere una persona di un determinato orientamento sessuale costituisce una discriminazione vietata¹²⁴; ma, andando a ritroso, nel diritto del lavoro «[l]’orientamento sessuale rappresenta senza dubbio *quel – il –* fattore la cui evoluzione può essere considerata emblematica dello stretto legame esistente tra i divieti di discriminazione e il contesto sociale in cui essi si inseriscono e, in generale, tra diritto e società»¹²⁵.

Nondimeno, gli strumenti della Raccomandazione e della Direttiva hanno ad oggetto discriminazioni *private* di cui le potenziali vittime potrebbero soffrire, ma nulla sembrano dirci, ancora, sulla rilevanza *pubblica e statale* di tali discriminazioni, come invece stigmatizzato nella giurisprudenza europea.

Si è detto più volte sul punto, e a ragione, che la cittadinanza intima è figlia della giurisprudenza della CGUE: la necessità di superare una visione passiva e formale della cittadinanza, che riproduce(va) una certa tassonomia sociale altamente discriminante¹²⁶, trova ora spazio nelle sentenze dei giudici europei. La cittadinanza europea, se considerata come cittadinanza intima, diventa quindi non solo un modo per “superare” la nazionalità, bensì anche un mezzo attraverso cui far valere le proprie identità sessuali, facendo emergere le inuguaglianze di genere implicite nelle cittadinanze nazionali. La cittadinanza intima europea, in quanto «transnational citizenship»¹²⁷ e «inclusive citizenship»¹²⁸, ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante tra Stati membri e tra Corti internazionali in materia di diritti sessuali e riproduttivi¹²⁹.

¹²⁰ Direttiva 2012/29/UE, cit., *considerando* 9. Corsivo aggiunto.

¹²¹ Vedi *ivi*, *considerando* 57: «Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull’odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione». Corsivo aggiunto. Cfr. in dottrina Boutier (2024: 27-52); Hanf (2011: 29-61) e Re (2020).

¹²² Con la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

¹²³ Per un’analisi sul diritto antidiscriminatorio da una prospettiva teorica, si vedano nuovamente Consiglio (2019), nonché Consiglio (2020).

¹²⁴ Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-507/18, *NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford*, 23 aprile 2020, ECLI:EU:C:2020:289.

¹²⁵ Militello, Strazzari (2019: 134), corsivo in originale. In dottrina, v. Savino (2010: 235-254).

¹²⁶ Cfr. Turner (2001: 189-209).

¹²⁷ Espressione ripresa da Baübock (1994).

¹²⁸ Kabeer (2005) e Lister (2008: 46-61).

¹²⁹ La centralità di questi diritti, secondo parte della dottrina, è tale che si può parlare di una vera e propria “sexual citizenship”, cioè cittadinanza sessuale. In tema, cfr. Casalini (2013: 301-320); Evans (2000); Stychin (2003); Cossman (2007); Lister (2002: 191-208); Santos (2012); Weeks (1998: 35-52). Cfr. anche gli studi di D. Bell, Binnie (2000) e D. Bell, Binnie (2002: 443-458); nonché Casalini (2014: 189-212).

La Corte di Giustizia dell'Unione europea riconosce per la prima volta i diritti spettanti al partner dello stesso sesso nella sentenza *Grant*¹³⁰.

La controversia nasceva tra la signora Grant e il suo datore di lavoro, la *South-West Trains Ltd*, in ordine alla decisione di quest'ultima di ridurre i prezzi dei trasporti al lavoratore, al coniuge (cioè alla persona con cui il lavoratore era coniugato o dalla quale non fosse stato legalmente separato), alla persona di sesso opposto con cui avesse avuto una relazione "significativa" da almeno due anni, ai figli, ai familiari a carico e al coniuge superstite¹³¹. La signora Grant, tuttavia, si era vista negare dalla ditta per cui lavorava tale agevolazione, poiché la coniuge della ricorrente era del suo stesso sesso e non rientrava pertanto nelle summenzionate categorie¹³².

La Corte si esprimeva a favore della signora Grant e, quindi, della parità di trattamento nella concessione di agevolazioni di trasporto a favore di un compagno dello stesso sesso convivente senza essere coniugato, poiché le stesse agevolazioni erano concesse al compagno convivente dei dipendenti della stessa categoria o dei loro compagni di sesso opposto con essi conviventi¹³³.

A dieci anni di distanza dalla sentenza *Grant*, la CGUE si pronuncia nuovamente a favore del riconoscimento di prestazioni sociali al partner dello stesso sesso. Con il caso *Maruko*¹³⁴, infatti, la Corte parificava le unioni civili al rapporto coniugale, garantiva il beneficio di prestazioni sociali al partner sopravvissuto di una coppia omosessuale e, punto più importante, forniva una nuova definizione di famiglia¹³⁵.

Sulla stessa linea interpretativa si colloca la sentenza *Hay*¹³⁶. Il signor Hay rivendicava verso il proprio datore di lavoro (*Crédit Agricole*) un congedo straordinario, che l'azienda riservava ai dipendenti

¹³⁰ Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-249/96, *Lisa Jacqueline Grant contro South-West Trains Ltd*, 17 febbraio 1998, ECLI:EU:C:1998:63.

¹³¹ *Ivi*, punti 2-6.

¹³² *Ivi*, punti 7-11.

¹³³ Nondimeno, la Corte puntualizza, con un rilievo critico che appare ora anacronistico, che «allo stato attuale del diritto nella Comunità, le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra persone coniugate o alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto. Di conseguenza, un datore di lavoro non è tenuto in forza del diritto comunitario ad equiparare la situazione di una persona che abbia una relazione stabile con un compagno dello stesso sesso a quella di una persona che sia coniugata o abbia una relazione stabile fuori del matrimonio con un compagno di sesso opposto», *ivi*, punto 35.

¹³⁴ Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-267/06, *Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*, 1° aprile 2008, ECLI:EU:C:2008:179.

¹³⁵ Difatti, avendo la Germania creato l'unione solidale registrata, la *Eingetragene Lebenspartnerschaft*, ha di conseguenza creato diritti e doveri del tutto sovrapponibili a quelli tra coniugi. Come si legge *ivi*, punto 67: «Dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che, a partire dal 2001, anno di entrata in vigore del LPartG, nella sua versione iniziale, la Repubblica federale di Germania ha adeguato il suo ordinamento giuridico per consentire alle persone dello stesso sesso di vivere in seno ad una comunione fondata sull'assistenza e sull'aiuto reciproco, formalmente costituita per tutta la durata della vita. Avendo scelto di non consentire a tali persone il matrimonio, che è rimasto riservato alle sole persone di sesso diverso, il detto Stato membro ha istituito per le persone dello stesso sesso un regime distinto, l'unione solidale, le cui condizioni sono state progressivamente equiparate a quelle applicabili al matrimonio». La conclusione a cui giunge la Corte è che «[...] il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale in base alla quale, dopo il decesso del suo partner con il quale ha contratto un'unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l'unione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti». *Ivi*, punto 73.

¹³⁶ Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-267/12, *Frédéric Hay contro Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres*, 12 dicembre 2013, ECLI:EU:C:2013:823.

sposati¹³⁷, in quanto il ricorrente aveva concluso un patto civile di solidarietà (PASC) con una persona del suo stesso sesso¹³⁸.

La CGUE accordava al ricorrente le stesse tutele previste per le coppie eterosessuali che contraevano regolare matrimonio, in quanto il patto civile di solidarietà era, all'epoca, l'unica forma di unione che garantiva alle coppie omosessuali – e non solo – l'instaurazione di una vita in comune, di una condivisione di beni e di assistenza reciproca¹³⁹.

Anche nella giurisprudenza della CGUE si assiste a un mutamento significativo nella tutela delle intimità LGBTQIA+. Tutte le sentenze finora analizzate, infatti, riguardano i rapporti *privati* dei ricorrenti, però non ancora il riconoscimento del loro *status* nel contesto *pubblico* e statale. La svolta in questo senso si ha con la sentenza *Coman*¹⁴⁰, una sorta di pietra miliare nella costruzione della cittadinanza intima, nella quale la CGUE si è pronunciata per definire meglio il termine “coniuge”.

Nel 2010, Relu Adrian Coman, cittadino rumeno, sposava un cittadino americano, Robert Clabourn Hamilton, in Belgio. Nel 2012 la coppia pensava di trasferirsi in Romania, che era – come il Belgio – uno Stato membro dell'Unione europea, ma era (ed è tuttora) uno Stato in cui, a differenza del Belgio, non veniva riconosciuto né tantomeno disciplinato il matrimonio omosessuale¹⁴¹. Il sig. Hamilton, in quanto coniuge di un cittadino europeo, faceva richiesta per l'ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo¹⁴², che però non era concesso, sulla base del fatto che la Romania non

¹³⁷ Cfr. *ivi*, punti 1-14.

¹³⁸ Cfr. *ivi*, punti 15-21.

¹³⁹ Cfr. *ivi*, punti 23-47. In particolare, il punto 43, che fa un esplicito rimando alla sentenza *Maruko*, afferma che «[l]a circostanza che il PACS [...] non sia riservato alle coppie omosessuali è inconferente e, in particolare, non cambia la natura della discriminazione nei confronti di tali coppie le quali, a differenza delle coppie eterosessuali, alla data dei fatti controversi nel procedimento principale non potevano contrarre legalmente matrimoni». Ancora, in *ivi*, punto 44, si legge che «[i]n fatti, una disparità di trattamento fondata sullo status matrimoniale dei lavoratori, e non esplicitamente sul loro orientamento sessuale, è pur sempre una discriminazione diretta in quanto, essendo il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omosessuali sono impossibilitati a soddisfare la condizione necessaria per ottenere i benefici rivendicati».

¹⁴⁰ Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-673/16, *Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*, 5 giugno 2018, ECLI:EU:C:2018:385.

¹⁴¹ Cfr. *ivi*, punti 9-17.

¹⁴² Secondo la Direttiva 2004/38/CE, articolo 7, rubricato “Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi”, a norma del quale: «1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione: a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale, – di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c). 2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi: a) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b)

riconosceva – e non riconosce ancora oggi, come già evidenziato – i matrimoni omosessuali. I sigg. Coman e Hamilton proponevano ricorso sostenendo la violazione del principio di non discriminazione fondato sull’orientamento sessuale, nonché della libertà di circolazione e di soggiorno nell’UE e del rispetto della vita privata e familiare¹⁴³.

La CGUE affermava che la libertà di circolazione e di soggiorno nell’UE, in combinato disposto con il diritto alla vita familiare, tutelavano il coniuge *generalmente* inteso, e pertanto anche il coniuge omosessuale. Questa disposizione vincolava tutti gli Stati membri indipendentemente dal fatto che in essi venisse o meno riconosciuto il matrimonio omosessuale: quindi, anche se non sorgeva un obbligo di disciplinare l’unione omosessuale nella loro normativa interna, concludeva la Corte, gli Stati membri dovevano riconoscere le coppie omosessuali come titolari dei diritti sopra menzionati¹⁴⁴.

7. Cittadinanza intima e transessualismo

Nell’alveo delle tutele riservate alla minoranza LGBTQIA+ che vanno a comporre la cittadinanza intima, un approfondimento meritano gli strumenti di protezione e rivendicazione delle identità delle persone trans¹⁴⁵. Le «questioni trans»¹⁴⁶ meritano un loro spazio apposito, separato dalle più generiche «questioni di genere», poiché esse si intersecano con vari saperi, che vanno dalla teoria politica e giuridica passando per la sociologia e la medicina, e disvelano al tempo stesso le contraddizioni e i limiti insiti ai concetti di sesso e di genere¹⁴⁷.

l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro; c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi; d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. 4. In deroga al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, soltanto il coniuge, il partner che abbia contratto un'unione registrata prevista all'articolo 2, punto 2, lettera b) e i figli a carico godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell'Unione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). L'articolo 3, paragrafo 2, si applica ai suoi ascendenti diretti e a quelli del coniuge o partner registrato».

¹⁴³ Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-673/16, *Coman*, cit., punti 13-16.

¹⁴⁴ Cfr. *ivi*, punti 28-56.

¹⁴⁵ Sul tema, in dottrina si vedano almeno Ballarin, Cuccio, Arietti, Poidimani, Marcasciano (2010); Menichetti (2014: 250-279); Reale (2024: 135-155); Hines (2009: 79-99); Lorenzetti (2014).

¹⁴⁶ Cfr. Reale (2024: 136); Monceri (2010); Schillaci (2024: 1 ss.); Hines (2007); Hines, Sanger (2010).

¹⁴⁷ Con “sesso” si indicano le caratteristiche biologiche e fisiche che definiscono uomini e donne, mentre con “genere” si indicano i ruoli socialmente costruiti, gli attributi e le caratteristiche che vengono considerate appropriate, in una data società, per gli uomini e le donne. Sulla definizione dei termini, cfr. il glossario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, disponibile qui: <https://web.archive.org/web/20170130022356/http://apps.who.int/gender/whatisgender/en/>. Per specificare, in questo contributo si utilizzerà il termine “trans” per enucleare sia le persone transgender che le persone transessuali. È bene ricordare, tuttavia, che «[i]l termine transgender si riferisce a quelle persone la cui identità di genere (il sentimento interiore e profondo di appartenere al genere maschile, femminile o altro) è vissuta in maniera discordante rispetto al sesso assegnato alla nascita. Transgender è anche un termine ombrello che comprende tutte quelle persone che non riescono a riconoscersi o ad identificarsi nei modelli socio-culturali attuali di identità e ruolo di genere, avvertendoli

Nella persona transessuale non c'è corrispondenza tra sesso biologico, vale a dire quello rilevabile sulla base del criterio genitale e cromosomico, e sesso psicologico. È bene ribadire che la persona trans «non costituisce un terzo sesso, non è *altro*, ma è semplicemente una persona nella quale sesso biologico ed identità sessuale non corrispondono»¹⁴⁸.

Proprio il genere è un elemento imprescindibile nella creazione dell'identità personale dell'individuo e assurge a criterio di auto-determinazione, prevedendo che chiunque possa determinare il proprio genere senza limitazioni o ingerenze da parte dell'autorità statale¹⁴⁹; e ciò, che vale in generale per la cittadinanza intima, vale ancora di più per la persona trans.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si esprime in maniera compiuta sulle “questioni trans”, oltre che nel summenzionato caso *Maruko*, in quella che è considerata una sorta di pietra miliare in tema: la sentenza *P.*¹⁵⁰.

L* ricorrente, P., lavorava nel personale amministrativo di un istituto di insegnamento e, un anno dopo la sua assunzione, informava il direttore didattico, S., della sua volontà di sottoporsi a un ciclo di trattamenti per il cambiamento di sesso (da uomo a donna), preceduti dal c.d. “life test”, un periodo in cui P. si vestiva e si comportava come una donna prima di sottoporsi a interventi chirurgici atti a dare al ricorrente le caratteristiche fisiche di una donna. Dopo aver subito un intervento chirurgico mediante operazioni di secondaria importanza, P. riceveva un preavviso di licenziamento che avrebbe avuto effetto dopo l'operazione chirurgica definitiva per il cambiamento di sesso. Dal preavviso risultava che tale licenziamento era dovuto all'intenzione di P. di cambiare sesso, pur essendoci esubero di personale nell'istituto (e questa era la motivazione addotta da S. per il licenziamento di P.)¹⁵¹.

La Corte si esprimeva a favore del* ricorrente, avendo ritenuto che le discriminazioni subite da persone che si fossero sottoposte a interventi chirurgici di riaffermazione del genere fossero discriminazioni sulla base del sesso, vietate già dall'art. 5, comma 1, della Direttiva del Consiglio 76/207/CEE del 9 febbraio 1976¹⁵². Per i Giudici, infatti, la sfera di applicazione di tale direttiva non poteva ridursi a proteggere le discriminazioni subite in ragione dell'appartenenza al sesso maschile o al sesso femminile, poiché essa aveva come scopo la tutela del genere globalmente inteso e, pertanto, anche del mutamento di sesso del* ricorrente¹⁵³.

come troppo restrittivi per l'espressione del proprio genere. Il termine transessuale, invece, si riferisce a coloro che vivono la stessa discordanza tra l'identità di genere ed il sesso assegnato alla nascita, ma che producono alla scienza medica una domanda di modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari», in Valerio, Amodeo, Scandurra (2023: 8).

¹⁴⁸ Menichetti (2014: 252). Corsivo in originale.

¹⁴⁹ È quanto stabilito nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), Risoluzione(2048) sulla discriminazione contro le persone trans in Europa, 2015 e nel documento della Commissione Europea, *Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025*, 2020.

¹⁵⁰ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-13/94, *P. contro S. e Cornwall County Council*, 7 gennaio 2024, ECLI:EU:C:1996:170.

¹⁵¹ Cfr. *ivi*, punti 1-6.

¹⁵² Il quale afferma che «[l]'applicazione del principio della parità trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso».

¹⁵³ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-13/94, *P. contro S. e Cornwall County Council*, cit., punti 20-24.

Particolarmente incisiva nel cambio di rotta nella giurisprudenza europea è, però, la sentenza *Mirin*¹⁵⁴. Il ricorrente, un cittadino rumeno naturalizzato britannico, registrato alla nascita come avente sesso biologico femminile, chiedeva alle autorità rumene il rilascio dell'atto di nascita che rispecchiasse ora la sua identità di genere maschile, già acquisita da due procedure previste dalla legislazione britannica, vale a dire il *deed poll* (certificato del cambio di nome) e il rilascio di una certificazione del riconoscimento del genere¹⁵⁵. Il servizio di stato civile rumeno, tuttavia, rifiutava questi documenti in quanto, stando alla legislazione della Romania, i mutamenti di stato civile derivanti da mutamento di genere sono registrabili solo sulla base di una decisione giudiziaria passata in giudicato, che non era presente nel caso in esame¹⁵⁶. Il giudice di primo grado investito del ricorso contro il rifiuto del servizio di stato civile rumeno sollevava la questione dell'effettiva possibilità di esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea, in particolare la libertà di circolazione e di soggiorno, considerando il rifiuto di annotare il cambiamento di genere¹⁵⁷.

La conclusione alla quale giungeva l'avvocato generale De La Tour era che le autorità di uno Stato membro non avrebbero potuto rifiutare «di riconoscere e di iscrivere nell'atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il prenome e l'identità di genere legalmente dichiarati e acquisiti in un altro Stato membro, di cui è parimenti cittadino. L'esistenza di procedure giudiziarie o amministrative per il cambiamento di sesso o di genere non può essere un ostacolo a un tale riconoscimento automatico»¹⁵⁸. Pur essendo vero che «[p]er contro, il diritto dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri a prevedere, nel loro diritto nazionale, gli effetti di tale riconoscimento e di tale iscrizione in altri atti di stato civile nonché in materia di stato delle persone, tra cui rientrano le norme sul matrimonio e sulla filiazione»¹⁵⁹, e che la soluzione dell'Avvocato generale era una soluzione sostanzialmente di compromesso in quanto «[...] consisterebbe nel limitare l'obbligo per gli Stati membri di annotare la modifica degli elementi identificativi di un individuo secondo il genere scelto *solo sul suo atto di nascita*, qualora essa possa avere effetti su altri atti di stato civile»¹⁶⁰, è da osservare quanto la Conclusione abbia avuto una portata etica. Per usare parole non mie, «[è] etica perché conforme all'evoluzione dell'atteggiamento di accettazione sociale nei confronti dei transessuali. È etica perché riconosce il diritto a vivere senza vergognarsi della propria identità di genere. È infine etica perché riconosce ai transessuali i medesimi diritti di cui sono titolari i soggetti non affetti da “disforia di genere” o da “turbe dell'identità sessuale”»¹⁶¹.

Questa apertura veniva confermata nella recente sentenza *VP*¹⁶². Il ricorrente, VP, cittadino iraniano residente in Ungheria, otteneva lo status di rifugiato proprio in Ungheria per via della sua

¹⁵⁴ Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-4/23, *M.A.A. contro Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj, Serviciul stare civilă Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, Municipiul Cluj-Napoca*, con l'intervento di *Asociația Accept, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării*, 4 ottobre 2024, ECLI:EU:C:2024:845.

¹⁵⁵ Cfr. *ivi*, punti 24-28.

¹⁵⁶ Cfr. *ivi*, punti 29-35.

¹⁵⁷ Cfr. *ivi*, punto 32.

¹⁵⁸ *Ivi*, punto 101.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ivi*, punto 93. Corsivo in originale.

¹⁶¹ Menichetti (2014: 253). Virgolettato in originale.

¹⁶² Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-247/23, *VP contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*, 13 marzo 2025, ECLI:EU:C:2025:172.

transidentità, comprovata da certificati medici rilasciati a seguito di visite ginecologiche e psichiatriche che lo qualificavano come uomo, nonostante il sesso di nascita fosse femminile. Tuttavia, VP veniva identificato come donna nel registro che, in conformità alle disposizioni della legge sul diritto di asilo, era gestito dall'autorità competente in materia di asilo e conteneva i dati di identificazione, compreso il genere, delle persone fisiche che avevano ottenuto tale status¹⁶³. Nel 2022, VP chiedeva la rettifica dell'informazione sul sesso nel detto registro, ai sensi della normativa del GDPR¹⁶⁴, ma l'istanza veniva respinta sulla base del fatto che il ricorrente non avesse allegato prova della ri-attribuzione del sesso¹⁶⁵. VP, allora, proponeva ricorso presso la Corte di Budapest-Capitale e questa sospendeva il procedimento per adire la CGUE, chiedendo se il GDPR¹⁶⁶ potesse imporre la rettifica dei dati riguardanti l'identità di genere di una persona fisica nel caso di inesattezze in merito e se una prassi amministrativa potesse subordinare il diritto di rettifica alla prova del trattamento di riassegnazione del sesso¹⁶⁷.

La Corte affermava, innanzitutto, che l'art. 5¹⁶⁸ del GDPR, in combinato disposto con il suo art. 16¹⁶⁹, stabiliva l'esattezza nella trascrizione dei dati personali dell'interessato, e, in caso di errori, ne conseguiva un correlato diritto di rettifica¹⁷⁰. Avendo il registro delle persone rifugiate lo scopo di identificare la persona interessata, il riconoscimento dell'identità di genere assumeva un ruolo di prim'ordine e, pertanto, nel registro bisognava riportare il genere vissuto dall'interessato al momento della trascrizione, e non quello assegnatogli alla nascita¹⁷¹. Importante ai fini dello sviluppo della cittadinanza intima è anche il rilievo, mosso dalla CGUE, di obbligo di riconoscimento della transidentità in uno Stato indipendentemente dall'assenza nel proprio diritto nazionale di una procedura atta a riconoscere i mutamenti di genere¹⁷².

Per i giudici del Lussemburgo, inoltre, subordinare la rettifica dei dati riguardanti il genere alla prova di un trattamento chirurgico costituiva una violazione dell'art. 8, comma 2, dell'art. 3 e dell'art.

¹⁶³ *Ivi*, punto 15.

¹⁶⁴ Nome con cui comunemente si fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹⁶⁵ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-247/23, *VP contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*, cit., punto 16.

¹⁶⁶ Con la sigla GDPR si indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹⁶⁷ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-247/23, *VP contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*, cit., punti 17-21.

¹⁶⁸ L'articolo 5 del GDPR, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», al paragrafo 1, dispone che: «[i] dati personali sono [...] esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza") [...]».

¹⁶⁹ L'articolo 16 del RGPD, rubricato «Diritto di rettifica», stabilisce che: «[l]'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».

¹⁷⁰ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-247/23, *VP contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*, cit., punti 22-27.

¹⁷¹ Cfr. *ivi*, punto 32.

¹⁷² Cfr. *ivi*, punto 37.

7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁷³; tale allegazione documentale, infatti, non risultava né necessaria né proporzionata ai fini di garantire l'attendibilità del registro delle persone rifugiate, essendo la transidentità dimostrabile anche da altri documenti, quali i certificati medici già presentati da VP¹⁷⁴.

Difatti, «[n]on si può negare tutela al transessuale per il solo fatto di essere tale, perché si violerebbe la dignità della persona: e la dignità della persona è *Grundnorm* di ciascun ordinamento interno degli Stati membri, e di conseguenza dell'intero ordinamento comunitario. La dignità comporta il libero e pieno sviluppo della personalità di ciascun individuo. Il transessuale sceglie liberamente di disporre del proprio corpo in modo da adattarlo al suo sesso psichico. È questo adattamento del corpo a determinare lo sviluppo pieno della personalità del transessuale. Senza il mutamento del sesso si sentirebbe privato della propria *suitas*, con conseguente mortificazione della sua dignità di individuo»¹⁷⁵.

Per concludere, in quelle che sono state definite come «questioni trans» il genere e il sesso non sono, e non possono essere, fattori *espliciti* di discriminazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; tuttavia, è da stigmatizzare un approccio ambiguo e poco coraggioso – come suggerisce il ricorso a concetti quali uguaglianza, libertà e tolleranza che sono però, come descritto, inficiati da una precisa visione politica del diritto –, nonché un atteggiamento eccessivamente ondivago, limitato e limitante nell'individuazione e nella protezione del sesso e soprattutto del genere, approccio che sembra ancora fossilizzato sulle categorie binarie maschio/femmina e maschile/femminile e che trascura, pertanto, la «materialità dei corpi e [il] ricono[scimento] [del]la pluralità delle identità»¹⁷⁶.

8. Il mutamento nel prisma del concetto di famiglia

Le questioni concernenti la cittadinanza intima si legano, inevitabilmente, anche ai nuovi modelli di famiglia. Il progresso scientifico e sociale ha portato, difatti, a un superamento della visione tradizionale di tale istituto e all'emersione di nuovi modelli familiari¹⁷⁷.

¹⁷³ Rubricati, rispettivamente, «Protezione dei dati di carattere personale», «Diritto all'integrità della persona» e «Rispetto della vita privata e della vita familiare». L'art. 3 afferma che «1. [o]gni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani». L'art. 7 recita: «[o]gni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni». Infine, all'art. 8, comma 2, si legge che «[t]ali dati (i dati di carattere personale, *NdA*) devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica».

¹⁷⁴ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-247/23, *VP contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*, cit., punti 48-50.

¹⁷⁵ Menichetti (2014: 268). Corsivo in originale.

¹⁷⁶ Reale (2024: 155). Parentesi aggiunte. Per riflessioni simili, cfr. Schillaci (2024: 1 ss.) e Longo (2006: 581-583).

¹⁷⁷ In dottrina, sul tema almeno v. Colajanni (2015: 1 ss.); Corbisiero, Nocenzi (2022); Hines, Taylor, Casey (2010); Romboli (2022: 713-736).

La CGUE ha adottato, in materia, un approccio non convenzionale: oltre alla già menzionata sentenza *Coman*, che ridefinisce la nozione di coniuge, il perimetro del concetto di famiglia si è allargato grazie alla sentenza *Pancharevo*¹⁷⁸.

Nel 2018, V.M.A., cittadina bulgara, e K.D.K., cittadina britannica, si sposavano a Gibilterra, nel Regno Unito. Nel 2019 avevano una figlia, S.D.K.A., nata in Spagna, dove risiedeva con le due madri. Nell'atto di nascita, sia V.M.A. che K.D.K. risultavano madri di S.D.K.A.¹⁷⁹. Nel 2020, V.M.A. richiedeva per la figlia l'atto di nascita bulgaro, che le veniva tuttavia negato poiché le unioni omosessuali e l'omogenitorialità erano contrarie all'ordine pubblico secondo l'ordinamento bulgaro¹⁸⁰. V.M.A. avrebbe potuto, secondo le autorità nazionali della Bulgaria, richiedere l'atto di nascita solo se fosse risultata la madre biologica di S.D.K.A. La ricorrente proponeva ricorso avverso questa decisione al Tribunale amministrativo della Città di Sofia, il quale sospendeva il procedimento per adire la CGUE¹⁸¹.

Le questioni pregiudiziali sulle quali la Corte era chiamata a rispondere riguardavano il presunto obbligo, in capo alle autorità bulgare, di rilasciare un certificato di nascita a una minore la cui madre, di nazionalità bulgara, non dimostri di essere sua madre biologica e, in caso di risposta affermativa, la possibilità data agli Stati membri di discostarsi dal modello nazionale per la redazione dell'atto di nascita. Inoltre, un'ulteriore questione riguardava la discrezionalità dello Stato bulgaro in materia di filiazione, da bilanciare con il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri¹⁸².

La Corte rispondeva che S.D.K.A. godeva della libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio dell'Unione europea¹⁸³, nonché di tutti i diritti derivanti dalla libertà di circolazione e di soggiorno di cui era titolare la madre bulgara¹⁸⁴, a norma degli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38¹⁸⁵. Le autorità bulgare, pertanto, dovevano rilasciare alla minore un documento – sia esso la carta d'identità, o l'atto di nascita, o qualsiasi altra certificazione, a discrezione della Bulgaria - che le potesse permettere di beneficiare di tali diritti¹⁸⁶. La Corte, inoltre, ed è questo probabilmente il punto più importante della sentenza, affermava che le due madri dovevano essere riconosciute come tali in ogni Stato membro dell'Unione, in modo da non comprimere la libertà di circolazione e di soggiorno necessaria per godere di una vita privata e familiare piena ed effettiva¹⁸⁷.

¹⁷⁸ Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-490/20, *V.M.A. contro Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, 5 giugno 2018, ECLI:EU:C:2018:385.

¹⁷⁹ Cfr. *ivi*, punti 18-19.

¹⁸⁰ Cfr. *ivi*, punti 20-22.

¹⁸¹ Cfr. *ivi*, punti 24-31.

¹⁸² Cfr. *ivi*, punto 32.

¹⁸³ Cfr. *ivi*, punti 39-40.

¹⁸⁴ Cfr. *ivi*, punto 42.

¹⁸⁵ I quali recitano, rispettivamente: «[l]a libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato»; e «[l]a cittadinanza dell'Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione».

¹⁸⁶ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-490/20, *V.M.A. contro Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, cit., punti 44-46.

¹⁸⁷ Cfr. *ivi*, punti 48-50.

Nondimeno, la Corte non imponeva – né tantomeno avrebbe potuto imporre – il riconoscimento delle unioni omosessuali e/o dell'omogenitorialità agli Stati membri dell'Unione europea, dovendo i Paesi soltanto riconoscere lo stato civile dei cittadini di Stati esteri così come stabilito nel loro diritto interno. Con ciò, ovviamente, era implicito che il riconoscimento dello stato civile dovesse essere *effettivo*, in modo tale da non compromettere la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei nel territorio degli Stati membri¹⁸⁸.

In maniera simile è stata decisa la sentenza GV¹⁸⁹. GV e la partner, cittadine francesi residenti in Francia, lavoratrici dipendenti nel Lussemburgo, depositavano in Francia un patto congiunto di solidarietà (PASC). Alla morte per infortunio sul lavoro della partner di GV, la ricorrente chiedeva alla *Caisse nationale d'assurance pension* (CNAP) una pensione di reversibilità che, tuttavia, veniva negata sulla base del fatto che il PACS, registrato in Francia, non era opponibile ai terzi non essendo stato iscritto nello stato civile lussemburghese quando entrambe le contraenti erano in vita¹⁹⁰.

La CGUE si pronunciava affermando la discriminazione fondata sulla nazionalità della normativa della CNAP, discriminazione che era sproporzionata e ingiustificata («il rifiuto di concedere una pensione di reversibilità a motivo del fatto che l'unione civile su cui si fonda la domanda di pensione non è stata registrata in Lussemburgo va al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito e viola dunque il principio di proporzionalità»¹⁹¹). La Corte, pertanto, riconosceva la pensione di reversibilità sulla base di un'unione civile contratta in altro Stato membro, riconoscendo, di conseguenza, la validità di tale unione in tutto il territorio dell'Unione¹⁹².

9. A mo' di conclusione

Mutuando le parole di Caruso, quasi a riassumere l'intero *excursus* della cittadinanza intima, è bene rammentare, in conclusione, che «non si tratta tanto delle tradizionali forme di dipendenza di cui soffrono le cittadine in ragione del loro sesso, quanto della condizione di minorità – nel senso di una vera e propria esclusione dalle prerogative sessuali dell'adulto – in cui vengono mantenute le persone *gay, lesbian, bisexual* e, più che mai, le persone *transgender* [...]. Parliamo di cittadini *optimo jure* – almeno in teoria! – che la pressione 'normativa' della maggioranza tende a rinchiudere in un ghetto. [...] Infatti, troppo spesso la maggioranza sedicente 'normale' (con o senza la complicità della legge) si dimostra riluttante a riconoscere a queste persone i diritti civili che competono a una sessualità adulta ed egualmente riluttante, perfino, a riconoscere l'ammissibilità di qualsivoglia rivendicazione in materia. Per contro la [cittadinanza intima, *NdA*], che Plummer rivendica eguale per tutti i cittadini, comprende tre momenti fondamentali: nel privato, il *controllo* della propria intimità sia fisica che affettiva; nel sociale, la possibilità di *scegliere* a quale rappresentazione di sé affidare la propria identità; nel pubblico, l'*accesso* a ogni genere di spazi o situazioni»¹⁹³.

¹⁸⁸ Cfr. *ivi*, punti 51-65.

¹⁸⁹ Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-731/21, *GV contro Caisse nationale d'assurance pension*, 8 dicembre 2022, ECLI:EU:C:2022:969.

¹⁹⁰ Cfr. *ivi*, punti 1-26.

¹⁹¹ *Ivi*, punto 40.

¹⁹² Cfr. *ivi*, punti 27-43.

¹⁹³ In Caruso (2023: 164). Corsivo, virgolettato e inciso in originale.

Vero è che la cittadinanza europea sembra potersi paragonare a «un'autostrada a doppia corsia di velocità»¹⁹⁴, in quanto ha tenuto due atteggiamenti differenti in relazione a due tutele altrettanto differenti: il riferimento è alla protezione dei diritti sociali e dei diritti civili.

Nel primo caso, i Giudici hanno adottato un approccio altalenante: in una prima fase della giurisprudenza, difatti, che si suole identificare con sentenze quali *Martinez Sala*¹⁹⁵, *Baumbast*¹⁹⁶, *Trojani*¹⁹⁷ e *Grzelczyk*¹⁹⁸, la Corte ha avuto un atteggiamento di grande apertura nel riconoscimento dei diritti sociali anche a cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Paesi diversi da quello di provenienza, nel pieno rispetto del divieto di discriminazione per nazionalità.

Tale processo di garanzia dei diritti sociali ha subito però, nell'ultimo decennio, un brusco arresto, plasticamente individuabile in sentenze come *Brey*¹⁹⁹, *Dano*²⁰⁰, *Alimanovic*²⁰¹, *García-Nieto*²⁰². Il focus del presente articolo non ci concede una digressione, ovviamente, sulle criticità della cittadinanza europea, considerata in letteratura «un ircocervo»²⁰³, una cittadinanza «mercantile»²⁰⁴ o connotata da una «anfibia natura giuridica *sui generis*»²⁰⁵; basterà qui dire che le nuove regole fiscali e di *welfare* che l'UE ha seguito, nonché la crisi economica e finanziaria degli anni '10 che si è abbattuta sul contesto unionale, hanno dato la stura a una vera e propria retromarcia della Corte di Giustizia in tema di tutela dei diritti sociali degli «stranieri comunitari», specie se considerati un onere finanziario eccessivo per i sistemi di sicurezza sociale degli Stati ospitanti.

La cittadinanza europea, tuttavia, in special modo grazie all'«attivismo giudiziario» della CGUE, è andata via via tutelando, in misura sempre più incisiva, i diritti civili del cittadino europeo, offrendo un ventaglio di tutela maggiore rispetto a quello garantito dalle singole legislazioni nazionali²⁰⁶. A tal proposito, è d'obbligo ricordare che «l'attivismo giudiziale non è creazionismo pretorio, invasione giustificata, forse per molti odiosa, del potere legislativo, pur nella ontologica debolezza di questo nel sistema costituzionale, di fatto, eurounitario. Il giudice [...] non inventa nulla, ma sfrutta la vaghezza semantica delle disposizioni per accomodarne il senso normativo alla protezione dell'interesse tutelato, che rappresenta il nerbo della disposizione. [...] [I]l riconoscimento di certi diritti [...] è espressione di

¹⁹⁴ Mellace (2025: 132).

¹⁹⁵ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-85/96, *María Martínez Sala contro Freistaat Bayern*, 12 maggio 1998, ECLI:EU:C:1998:217.

¹⁹⁶ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-413/99, *Baumbast e R contro Secretary of State for the Home Department*, 17 agosto 2002, ECLI:EU:C:2002:493.

¹⁹⁷ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-456/02, *Michel Trojani contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS)*, 7 agosto 2004, ECLI:EU:C:2004:488.

¹⁹⁸ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-184/99, *Rudy Grzelczyk contro Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve*, 20 settembre 2001, ECLI:EU:C:2001:458.

¹⁹⁹ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-184/99, *Pensionsversicherungsanstalt contro Peter Brey*, 19 settembre 2013, ECLI:EU:C:2013:565.

²⁰⁰ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-333/14, *Elisabeta Dano e Florin Dano contro Jobcenter Leipzig*, 11 novembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2358.

²⁰¹ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-67/14, *Jobcenter Berlin Neukölln contro Nazifa Alimanovic e a.*, 15 settembre 2015, ECLI:EU:C:2015:597.

²⁰² Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-299/14, *Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen contro Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña García, Joel Luis Peña Cruz*, 25 febbraio 2016, ECLI:EU:C:2016:114.

²⁰³ Riprendendo qui l'espressione utilizzata in Majone, Martinico, Menéndez, Streeck, Villani (2017: 306-354).

²⁰⁴ Il riferimento è a Downes (2001: 93-106).

²⁰⁵ Itzcovich (2006: 19), corsivo in originale.

²⁰⁶ In tema, cfr. almeno van der Vleuten (2014: 119-144).

un pragmatismo interpretativo che trova copertura giustificativa nell'interesse protetto per come esso è riconosciuto dalle norme, necessariamente vaghe e ricche di clausole generali, dei Trattati e del diritto derivato»²⁰⁷. Se non fosse altrimenti, e se la cittadinanza europea (declinata o meno come *cittadinanza intima*) non riconoscesse lo *status* personale di coloro che vogliono usufruire della libertà di circolazione e di soggiorno, significherebbe che essa tradirebbe se stessa, in quanto non risulterebbe veramente «lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno»²⁰⁸.

C'è poi un'altra questione da sollevare. Una parte della dottrina si dimostra reticente nell'accettare il passaggio dalla cittadinanza alle cittadinanze, criticando un approccio «che vede la cittadinanza ovunque, dalle più svariate forme di aggregazione degli individui e dei gruppi sociali alla gestione dei servizi pubblici, dalle attività sportive e ricreative alle relazioni personali, anche le più intime, e via elencando»²⁰⁹, e che arriva a sostenere cittadinanze tra le più disparate, quali la «cittadinanza ecologica, biologica, terapeutica, agraria, farmaceutica, *intima*, *sessuale*, artistica, amministrativa, liminale, flessibile»²¹⁰.

Certamente, l'allontanamento delle nuove cittadinanze dai paradigmi classici caratterizzanti tale istituto può generare una certa confusione, quantomeno semantica; e, inoltre, ricondurre ogni fenomeno sociale al possesso di una cittadinanza finirebbe per farla perdere di significato, rendendone i confini sempre più «mobili»²¹¹ e indefiniti.

Tuttavia, lo sviluppo di nuove forme di cittadinanza non è da avversare totalmente; piuttosto, bisognerebbe domandarsi perché le rivendicazioni di diritti, di partecipazione e di appartenenza vengono identificate dai più proprio con l'istituto della cittadinanza e non con altri. La risposta, senza alcuna pretesa definitoria, sta, a parere di chi scrive, nella necessità di riappropriarsi di un senso di partecipazione, appartenenza, politica e rivendicazione che sembrano mancare non soltanto nelle cittadinanze nazionali, ma anche in quella europea²¹².

Difatti, dall'antica Grecia fino al pensiero giusfilosofico di Ronald Dworkin, ciò che ha connotato positivamente la cittadinanza è (stata) la partecipazione a una comunità mossa dalla condivisione di valori, grazie ai quali si agisce come soggetti *politici*: la cittadinanza intima, connessa allo *status* personale del cittadino europeo che ne permette la libera circolazione e il libero soggiorno negli Stati UE, è pertanto *rivendicazione sostanziale* di piena parità e di diritti.

²⁰⁷ Mellace (2025: 137).

²⁰⁸ Art. 3 della Direttiva 2004/38.

²⁰⁹ Moro (2020: 7).

²¹⁰ Moro (2020: 7), corsivo aggiunto.

²¹¹ Si riprende qui il titolo della monografia di Calore (2019).

²¹² Sulla costruzione della cittadinanza europea come appartenenza europea e quindi come processo “in-the-making”, v. Bellamy, Castiglione, Shaw (2006).

Bibliografia

- Abate, Nicola 2025. *The Unimportance of Identities. Vindicating the Constitutional Place of Morality*. In *Rivista di Diritti Comparati*, 1: 1-52.
- Adam, Roberto, Tizzano, Antonio 2020. *Manuale di diritto dell'Unione europea*. Torino: Giappichelli.
- Algostino, Alessandra 2005. *L'ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?*. Napoli: Jovene.
- Alpa, Guido 1993. *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*. Bari: Laterza.
- Amato, Salvatore 2001. *La riproduzione assistita come diritto. Riflessioni bio-giuridiche*. In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1: 89-117.
- Arfini, Elisa A. G., Lo Iacono, Christian 2012. "La Cosa Queer. Saggio introduttivo", in Ead. (a cura di), *Canone inverso. Antologia di teoria queer*. Pisa: Pacini. 9-49
- Arneil, Barbara 2019. *Disability, Self-Image and Modern Political Theory*. In *Political Theory*, 2: 218-242;
- Aa.Vv., 2023. *What is Queer Theory?*. In *Fullerton Library*, <https://libraryguides.fullerton.edu/c.php?g=1134908&p=8436083>.
- B. Rodríguez Ruiz, "L'art. 2 del TUE, l'autonomia (relazionale) e la costruzione di un'Unione Europea democratica attraverso la cittadinanza intima", trad. it. L. Brancaleone, in L. Mellace (a cura di), *Il diritto dell'Unione europea, la sua legittimità e il suo futuro*. Napoli: ESI. 97-112.
- Baccelli, Luca 1999. "John Rawls fra giustizia e comunità", in G. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*. Milano: Raffaello Cortina. 63-99.
- Ballarin, Christian, Cuccio, Giorgio, Arietti, Laurella, Poidimani, Nicoletta, Marcasciano, Porpora 2010. *Elementi di critica trans*. Roma: Manifestolibri.
- Barbera, Marzia, Guariso, Alberto (a cura di) 2019. *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*. Torino: Giappichelli.
- Barbero, Carola 2013. "Pornografia", in M. G. Turri (a cura di), *Manifesto per un nuovo femminismo*. Milano-Udine: Mimesis. 139-149;
- Baübock, Rainer 1994. *Transnational Citizenship: Membership and Rights in International Migration*. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Bauman, Zygmunt 2000. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press [trad. it. S. Minucci, *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2011].
- Bauman, Zygmunt 2003. *Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds*. Cambridge-Oxford: Polity Press-Blackwell Publishing Ltd [trad. it. *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Laterza, Roma-Bari, 2023].
- Bauzon, Stephane 2013. "Pornografia", in A. C. A. Mangiameli, F. D'Agostino (a cura di), *Cento e una voce di filosofia dal diritto*. Torino: Giappichelli. 293-294.
- Bell, David, Binnie, Jon 2000. *The Sexual Citizen: Queer Politics and Beyond*. Oxford: Polity Press.
- Bell, David, Binnie, Jon 2002. "Sexual Citizenship: Marriage, the Market and the Military", in D. Richardson, S. Seidman (eds.), *The Handbook of Lesbian and Gay Studies*. London: SAGE, London. 443-458.
- Bell, Mark 2005. *EU Directive on Free Movement and Same-Sex Families: Guidelines on the Implementation Process*. Report ILGA-Europe, <https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2022/05/guidelines-free-movement-directive-english.pdf>.
- Bell, Mark 2008. *The Implementation of European Anti-Discrimination Directives: Converging towards a Common Model?*. In *The Political Quarterly*, 79: 36-44.
- Bellamy, Richard 2015. *A Duty-Free Europe? What's Wrong with Kochenov's Account of EU*. In *European Law Journal*, 4: 237-250;
- Bellamy, Richard, Castiglione, Dario, Shaw, Jo 2006. *Making European Citizens: Civic Inclusion in a Transnational Context*. London: Palgrave Macmillan.

- Bernardini, Maria Giulia 2017. “Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento”, in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*. Pisa: Pacini. 13-23.
- Bernardini, Maria Giulia, Giolo, Orsetta (a cura di) 2017. *Le teorie critiche del diritto*. Pisa: Pacini.
- Bernini, Lorenzo 2013. *Apocalissi queer. Elementi di teoria anti-sociale*. Pisa: ETS.
- Bernini, Lorenzo 2017. *Le teorie queer, Le teorie queer. Un'introduzione*. Milano-Udine: Mimesis.
- Bianchi, Gabriel 2022. “Collective Subjectivity – Intimacy, Norms, Gender and Intimate Citizenship”, in Id., *Figurations of Human Subjectivity. A Contribution to Second-Order Psychology*. Camden: Palgrave MacMillan. 75-87.
- Biondi Dal Monte, Francesca 2013. “Lo stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della person”a, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza*. Torino: Giappichelli. 189-233.
- Bix, Brian H. 2015. *Jurisprudence: Theory & Context*. Thomson Reuters. [trad. it. A. Porciello (a cura di) 2016. *Teoria del diritto. Idee e contesti*. Torino: Giappichelli].
- Boutier, Indira 2024. *Understanding Vulnerability through the Eyes of the European Court of Human Rights’ Jurisprudence: Challenges and Responses*. In *Peace Human Rights Governance*, 1: 27-52.
- Boyle, James (ed.) 1994. *Critical Legal Studies*. New York: New York University Press.
- Brake, Elizabeth, Ferguson, Lucinda (eds.) 2018. *Philosophical Foundations of Children’s and Family Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Burlin, Isotta 2016. *La nascita. Una questione di bioetica*. Padova: CEDAM.
- Burstyn, Varda (ed.) 1985. *Women Against Censorship*. Madeira Park, BC: York University.
- Butler Judith, 2002. *Antigone’s Claim. Kinship Between Life & Death*. New York: Columbia University Press.
- Calore, Antonello (a cura di) 2019. *I confini mobili della cittadinanza*. Torino: Giappichelli.
- Cammarata, Roberto (a cura di) 2011. *Chi dice universalità. I diritti tra teoria, politica e giurisdizione*. Milano: L’Ornitorinco.
- Campiglio, Cristina 2015. *L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in materia familiare*. In *Diritti umani e diritto internazionale*, 2: 279-298.
- Carrino, Agostino 1999. “Roberto M. Unger e i Critical Legal Studies”, in G. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*. Milano: Raffaello Cortina. 155-182.
- Caruso, Sergio 2023. “Appendice. Per una nuova filosofia della cittadinanza”, in S. Grassi, M. Morisi (a cura di), *La cittadinanza tra giustizia e democrazia. Atti della giornata di Studi in memoria di Sergio Caruso*. Firenze: Firenze University Press. 155-184.
- Casalini, Brunella 2013. *Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale*. In *Etica & Politica/Ethics & Politics*, 2: 301-320.
- Casalini, Brunella 2014. *Dal corpo rivoltante al corpo in rivolta. Note su femminismo, abiezione e politica*. In *AG – AboutGender. International journal of gender studies*, 6: 189-212.
- Chiarella, Paola 2019. *A cherry waiting for the cake: past and present of solidarity in Europe*. In *JUS. Rivista di scienze giuridiche*, 2: 107-128.
- Cohen, Morris R. 1927. *Property and Sovereignty*. In *Cornell Law Quarterly*, 13: 8 ss.
- Colajanni, Giuseppina Roberta 2015. *I diritti riproduttivi nel diritto internazionale ed europeo*. In *CRIO Papers*, 26: 1 ss.;
- Connolly, William E. 1995. *The Ethos of Pluralization*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Consiglio, Elena 2019. *La discriminazione tra eguaglianza e libertà. Un’introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio*. Roma: Aracne.
- Consiglio, Elena 2020. *Che cosa è la discriminazione? Un’introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio*. Torino: Giappichelli.
- Corbino, Alessandro 2014. *Diritto privato romano*. Padova: CEDAM.
- Corbisiero, Fabio, Nocenzi, Mariella (a cura di), 2022. *Manuale di educazione al genere e alla sessualità*. Torino: UTET.

- Cossmann, Brenda 2007. *Sexual Citizens. The Legal and Cultural Regulation of Sex and Belonging*. Redwood City: Stanford University Press.
- D'Amico Marilisa, 2021. *I diritti dei "diversi". Saggio sull'omosessualità*. In *Osservatorio Costituzionale*, 6: 148-209.
- d'Oliveira, Hans U. 1993. "European Citizenship: Its Meaning, Its Potential", in J. Monar, W. Ungerer, W. Wessels (eds.), *The Maastricht Treaty on European Union*. Bruxelles: European University Press. 126-146;
- Dang, Ai-Thu 2015. *Eyes Wide Shut: John Rawls's Silence on Racial Justice*, *Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne*, 30: 1 ss. <https://shs.hal.science/halshs-01163932/document>.
- de Lauretis, Teresa 1991. *Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction*. In *Differences. A Journal of Feminist Cultural Studies*, 2: 3-18.
- De Varennes, Fernand 1996. *Language, Minorities, and Human Rights*. Dordrecht: Kluwer.
- Del Prato, Enrico, Buzzelli, Dario, Palazzo, Massimo (a cura di) 2021. *Procreazione e filiazione: nuovi itinerari*. Pisa: Pacini.
- Della Giustina, Camilla 2021. *Universalità dei Diritti Umani. Un chiasmo dialettico tra matrici di senso e concetto?*. In *Calumet – Intercultural law and humanities review*, 13: 116-152.
- Di Pietro, Maria Luisa 1993. *Analisi delle leggi e degli orientamenti normativi in materia di fecondazione artificiale*. In *Medicina e morale*, 1: 231-282.
- Di Stasi, Angela 2011. "La personalità internazionale dell'individuo: contenuto e limiti di una possibile "soggettività" attiva nell'ordinamento internazionale", in L. Panella, E. Spatafora (a cura di), *Studi in onore di Claudio Zanghì*. Torino: Giappichelli. 191-222.
- Di Stasi, Angela, Baruffi, Maria Caterina, Panella, Lina 2023. *Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. Sviluppi normativi e approdi giurisprudenziali*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Downes, Tony 2001. "Market Citizenship: Functionalism and Figleaves", in R. Bellamy, A. Warleigh (eds.), *Citizenship and Governance in the European Union*. London: Bloomsbury Academic. 93-106.
- Dworkin, Andrea, MacKinnon, Catherine 1994. *Pornography: an Exchange*. In *The New York Review of Books*, 3rd of March 1994, 1 ss., <https://www.nybooks.com/articles/1994/03/03/pornography-an-exchange/>.
- Dworkin, Ronald 2011. *Justice for Hedgehogs*. Cambridge: The Belknap Press [trad. it. V. Ottonelli, *Giustizia per i ricci*, Feltrinelli, Milano, 2013].
- Eisler, Riane 2002. *The Power of Partnership. Seven Relationships that Will Change Your Life*. Novato, California: New World Library.
- Ernst, Gherard, Heilinger, Jan-Christoph (eds.) 2012. *The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies*. Berlin: De Gruyter.
- Evans, David T. 1993. *Sexual Citizenship*. London: Routledge.
- Facchi, Alessandra 2013. *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*. Bologna: Il Mulino.
- Facchi, Alessandra, Giolo, Orsetta 2023. *Una storia dei diritti delle donne*. Bologna: Il Mulino.
- Facchi, Alessandra, Parolari, Paola, Riva, Nicola 2019. *Values in the EU Charter of Fundamental Rights. A Legal-Philosophical Analysis with a Focus on Migrants' Rights*. Torino: Giappichelli.
- Ferrajoli, Luigi 2009. "L'uguaglianza e le sue garanzie", in M. Cartabia, T. Vettor (a cura di), *Le ragioni dell'uguaglianza*. Milano: Giuffrè. 25-43.
- Ferrajoli, Luigi 2012. *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 1. Teoria del diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- Ferrari, Vincenzo 2004. *Diritto e Società. Elementi di sociologia del diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- Finnis, John 1983. "Pros y contras del aborto", in J. Finnis, J. J. Jarvis, M. Tooley, R. Wertheimer (a cargo de), *Debate sobre el aborto. Cinco ensayos de filosofía moral*. Madrid: Debate. 118 ss.
- Foucault, Michel 2013. *Storia della sessualità. Voll. 1-4*. Milano: Feltrinelli.
- Fraser, Nancy 1992. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", in C. Calhoun (ed.), *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: The MIT Press. 56-80.

- Freeman, Alan David 1978. *Legitimizing Racial Discrimination Through Antidiscrimination Law: A Critical Review of Supreme Court Doctrine*. In *Minnesota Law Review*, 62: 1049 ss.
- Gambino, Gabriella 2007. *Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto*. Milano: Giuffrè.
- García Pascual, Cristina 2007. "Aborto", in M La Torre, M. Lalatta Costerbosa, A. Scerbo (a cura di), *Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*. Torino: Giappichelli. 69-92.
- García Pascual, Enriqueta 2022. *Hacia una crítica feminista de la teoría queer*. In *Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 1: 453-467.
- Gatta, Francesco Luigi 2024. *La legge (dell'Unione europea) è uguale per tutti: il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati*. In *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1: 1-42.
- Gianformaggio, Letizia 2005. *Eguaglianza, donne e diritto*. Bologna: Il Mulino.
- Giubboni, Stefano 2012. *Solidarietà*. In *Politica del diritto*, 4: 525-554.
- Gómez-Ferrer Morant, Guadalupe 2003. *Hombres y mujeres: el difícil camino hacia la igualdad*. Madrid: Editorial Complutense.
- Grattarola, Giada 2020. *Diritto al ricongiungimento familiare e nozione di situazione puramente interna nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*. In *Diritti umani e diritto internazionale*, 1: 33-53.
- Guiglia, Giovanni 2012. *Non discriminazione ed uguaglianza: unite nella diversità*. In *Rivista Gruppo di Pisa*, 2: 1-19.
- Günther, Klaus 1993. *The Sense of Appropriateness: Application Discourses in Morality and Law*. New York: New York State University Press.
- Gusmano, Beatrice, Selmi, Giulia 2023. *Aspettando Godot. Cittadinanza e diritti LGBTQ+ in Italia*. Milano-Udine: Mimesis.
- Habermas, Jürgen 1976. *Sprachpragmatik und Philosophie and Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag [trad. eng. T. McCarthy 1979. *Communication and the Evolution of Society*. Boston: Beacon].
- Habermas, Jürgen 1983. *Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag [trad. it. E. Agazzi (a cura di), *Etica del discorso*, Laterza, Roma-Bari, 2009].
- Hale, Robert L. 1923. *Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercitive State*. In *Political Science Quarterly*, 38: 470.
- Hanf, Dominik 2011. 'Reverse Discrimination' in EU Law: Constitutional Aberration, Constitutional Necessity, or Judicial Choice?. In *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 1-2: 29-61.
- Hay, Douglas, Linebaugh, Peter, Rule, John, Thompson, Edward Palmer, Winslow, Calvin 2011. *Albion's Fatal Tree*. London: Verso.
- Hines, Sally 2007. *TransForming Gender: Transgender Practices of Identity and Intimacy*. Bristol: Policy Press.
- Hines, Sally 2009. "(Trans)Forming Gender: Social Change and Transgender Citizenship", in H. Oleksy, *Intimate Citizenship. Gender, Sexualities, Politics*. New York: Routledge. 79-99.
- Hines, Sally, Sanger, Tam (eds.) 2010. *Transgender Identities: Towards a Social Analysis of Gender Diversity*. London: Routledge.
- Hines, Sally, Taylor, Yvette, Casey Mark E. (eds.) 2010. *Theorizing Intersectionality and Sexuality*. New York: Palgrave MacMillan.
- Horwitz, Morton 1982. *The History of the Public/Private Distinction*. In *University of Pennsylvania Law Review*, 130: 142.
- Hunt, Alan 1986. *The Theory of Critical Legal Studies*. In *Oxford Journal of Legal Studies*, 6: 1 ss.;
- Iagulli, Paola 2001. "Diritti riproduttivi" e riproduzione artificiale. Torino: Giappichelli.
- Ignatieff, Michael 2001. *Human Rights as Politics and Idolatry*. Princeton: Princeton University Press [trad. it. S. D'Alessandro 2003. *Una ragionevole apologia dei diritti umani*. Milano: Feltrinelli].
- Itzcovich, Giulio 2006. *Teorie e ideologie del diritto comunitario*. Torino: Giappichelli.
- Kabeer, Naila (ed.) 2005. *Inclusive Citizenship*, London-New York: SAGE.

- Kochenov, Dimitry 2019. *Citizenship*. Cambridge, MA: The MIT Press [trad. it. C. Margiotta Broglio 2020. *Cittadinanza. La promessa di un alchimista*. Bologna: Il Mulino].
- Kornhauser, Lewis 1984. *The Great Image of Authority*. In *Stanford Law Review*, 36: 371-387.
- Koskenniemi, Martti 2009. *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kuhn, Thomas S. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. London: The University of Chicago Press [trad. it. 2009. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Torino: Einaudi].
- Kymlicka, Will 1997. *The Rights of Minority Cultures*. Oxford: Oxford University Press.
- La Rocca, Delia 2010. *Eguaglianza e differenze nella strategia europea contro le discriminazioni*. In *Economia & lavoro. Rivista di politica sindacale, sociologia e relazioni industriali*, 2: 177-182.
- La Rocca, Delia 2013. "Principio di uguaglianza e divieto di discriminazione nel diritto europeo", in R. Alessi, S. Mazzamuto, S. Alessi (a cura di). *Persona e diritto*. Milano: Giuffrè. 55-94.
- La Torre, Massimo 2012. "Citoyenneté", in D. Chagnollaud de Sabouret (sous la direction de), *Traité international de droit constitutionnel*, Tome III. Paris: Dalloz. 383-385;
- La Torre, Massimo 2021. «Civis europeus sum». *L'Europa e la sua cittadinanza*,. In *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1: 127-155.
- Lamas, Félix Adolfo 2019. *Cuestión acerca de los derechos humanos*. In *L'Ircocervo*, 0: 30-37.
- Lister, Ruth 2002. "Sexual Citizenship", in E. F. Isin, B. S. Turner (eds.), *Handbook of Citizenship Studies*. London: SAGE, London. 191-208;
- Lister, Ruth 2008. "Inclusive Citizenship: Realizing the Potential", in F. Isin, P. Nyers, B. S. Turner, *Citizenship between Past and Future*. New York: Routledge. 46-61.
- Longo, Erik 2006. *La Corte di Giustizia, i diritti dei transessuali e la riduzione delle competenze statali*. In *Quaderni Costituzionali*, 3: 581-583.
- Lorenzetti, Anna 2014. *La condizione giuridica delle persone transessuali*. Milano: FrancoAngeli.
- Lorenzetti, Anna 2019. *Diritto e queer: spunti di riflessione*. In *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2: 381-397.
- Macioce, Fabio 2021. *La vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*. Torino: Giappichelli.
- MacKenzie, Catrion, Rogers, Wendy, Dodds, Susan (eds), 2014. *Vulnerability, New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Majone, Giandomenico, Martinico, Giuseppe, Menéndez Augustín J., Streeck, Wolfgang, Villani, Ugo 2017. *L'ircocervo europeo. Un dialogo sul tortuoso cammino di una "strana creatura"*, a cura di L. Mellace. In *Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*. 2: 306- 354.
- Mangabeira Unger, Roberto 1986. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Marchettoni, Leonardo 2012. *I diritti umani tra universalismo e particolarismo*. Torino: Giappichelli.
- Marella, Maria Rosaria 2017. "Queer eye for the straight guy. Sulle possibilità di un'analisi giuridica queer", in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*. Pisa: Pacini. 249- 272.
- Marino, Donato 2021. *Il diritto antidiscriminatorio nella giurisprudenza delle Corti*. In *Lavoro e diritto*, 2: 399-416.
- Marino, Silvia 2020. *L'identità personale alla prova delle libertà di circolazione*. In *Eurojus*, 4: 173-187.
- Martinico, Giuseppe, Pierdominici, Leonardo (a cura di) 2023. *Miserie del sovranismo giuridico. Il valore aggiunto del costituzionalismo europeo*. Roma: Castelvechi.
- Mastromartino, Fabrizio 2017. *La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico*, in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*. Pisa: Pacini. 231- 247.
- McElroy, Wendy 1995. *XXX: A Woman's Right to Pornography*. New York: St Martin's Press.

- Mellace, Leonardo 2025. *I diritti dei cittadini europei presi sul serio, I diritti dei cittadini europei presi sul serio. Diritti e cittadinanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE*. Milano-Udine: Mimesis.
- Menichetti, Franca 2014. *Teoria e pratica dei diritti umani. I transessuali e la normativa comunitaria*. In *Metabasis.it. Filosofia e comunicazione*, 18: 250-279.
- Milanovic, Branko 2016. *Global Inequality*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University [trad. it. G. Tonoli 2017, *Ingiustizia globale. Migrazioni, disuguaglianze e il futuro della classe media*. Roma: LUISS University Press].
- Militello, Mariagrazia 2020. *Principio di uguaglianza e di non discriminazione tra Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 3 Cost.; art. 20 e 21 Carta di Nizza)*. In *Biblioteca "20 Maggio"*, 1: 141-180.
- Militello, Mariagrazia, Strazzari, Davide 2019. "I fattori di discriminazione", in M. Barbera, A. Guariso (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*. Torino: Giappichelli. 85-164
- Mill, John Stuart 2002. *On liberty*. Kitchener: Batoche Books, <https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Mill,%20On%20Liberty.pdf>.
- Millns, Susan 2011. *Prospettive europee sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale*. In *Ragion pratica*, 1: 75-94.
- Minow, Martha 1990. *Making All the Difference. Inclusion, Exclusion and American Law*. Ithaca: Cornell University Press.
- Monceri, Flavia 2010. *Oltre l'identità sessuale. Teorie queer e corpi transgender*. Pisa: Pacini.
- Monro, Surya 2005. *Gender Politics: Activism, Citizenship and Sexual Diversity*. London: Pluto Press.
- Moro, Giovanni 2020. *Cittadinanza*. Milano: Mondadori.
- Mura, Virgilio (a cura di) 2002. *Il cittadino e lo Stato*. Milano: FrancoAngeli.
- Nagel, Joane 2003. *Race, Ethnicity, and Sexuality. Intimate Intersections, Forbidden Frontiers*. Oxford: Oxford University Press.
- Nedelsky, Jennifer 2011. *Law's Relations. A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Nino, Carlos 1994. *Derecho, moral y politica. Una revisión de la teoría general del Derecho*. Barcelona: Ariel Derecho [trad. it. *Diritto come morale applicata*, Giuffrè, Milano, 1999].
- Nordmarken, Sonny, Heston, Laura, Goldstein, Alyssa 2016. "Intimate Citizenship", in N. A. Naples, R. C. Hoogland, M. Wickramasinghe, W. C. A. Wong (eds.), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*. Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd. 1-3.
- Nozick, Robert 1974. *Anarchy, State and Utopia*. Oxford: Blackwell [trad. it. 2008. *Anarchia, Stato, utopia*. Milano: Il Saggiatore].
- Nussbaum, Martha C. 2010. *From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law*. Oxford-New York: Oxford University Press [trad. it. 2011 *Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge*. Milano: Il Saggiatore].
- Okin, Susan Moller 1989. *Justice, Gender, and the Family*. London: Basic Books.
- Oleksy, Elzbieta H. 2009. *Intimate Citizenship. Gender, Sexualities, Politics*. New York: Routledge.
- Olsen, Frances E. 1983. *The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform*. In *Harvard Law Review*, 96: 1497-1578.
- Packer, Corinne A. A. 1996. *The Right to Reproductive Choice. A Study in International Law*. Turku: Abo Akademi University, Turku.
- Palazzani, Laura 2011. *Sex/gender: gli equivoci dell'uguaglianza*. Torino: Giappichelli.
- Palici Di Suni, Elisabetta 2009. "Il principio di eguaglianza nell'Unione Europea", in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi, *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona*. Napoli: ESI. 255-278.

- Palladino, Rossana 2009. *L'interpretazione della direttiva n. 2004/38/CE sulla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione europea ad opera della Corte di giustizia ed i riflessi nell'ordinamento italiano: commento alla sentenza Metock*. In *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 3: 471-488.
- Passarelli, Giuseppina 2012. *La protezione dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo*. In *La Cittadinanza Europea*, 1: 45-61.
- Pastore, Baldassarre 2003. *Per un'ermeneutica dei diritti umani*. Torino: Giappichelli.
- Pastore, Baldassarre 2018. *Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza: note sulla logica di sviluppo del diritto*. In *Gen-IUS*, 2: 105-112.
- Pastore, Baldassarre 2024. *Vulnerability, Human Rights, Adjudication*. In *Peace Human Rights Governance*, 1: 9-26.
- Pateman, Carol 1985. *The Problem of Political Obligation: A Critical Analysis of Liberal Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Pateman, Carol 1988. *The Sexual Contract*. Cambridge: Polity Press.
- Pateman, Carol 1989. *The Disorder of Women*. Cambridge: Polity Press.
- Pelissero, Marco, Vercellone, Antonio (a cura di) 2022. *Diritti e persone LGBTQI+*. Torino: Giappichelli.
- Petrella, Riccardo 2003. *Il bene comune. Elogio della solidarietà*. Roma: Manifestolibri.
- Phelan, Shane 1997. *The Shape of Queer: Assimilation and Articulation*. In *Journal of Women Politics & Policy*, 2: 55-73.
- Pietrangeli, Monica 2012. "Queer. Un soggetto senza identità?", in S. Marchetti, J. Mascot, V. Perilli (a cura di), *Femministe a parole. Grovigli da districare*. Roma: Ediesse. 229-236.
- Pino, Giorgio 2016. "Diritto e morale", in G. Bongiovanni, G. Pino, C. Roversi (a cura di), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*. Torino: Giappichelli. 3-30.
- Plummer, Kenneth 2001. *The Square of Intimate Citizenship: Some Preliminary Proposals*. In *Citizenship Studies*, 6: 237-255.
- Plummer, Kenneth 2003. *Intimate Citizenship. Private Decisions and Public Dialogues*. Montreal-Kingstone: McGill-Queen's University Press.
- Plummer, Kenneth 2005. "Intimate Citizenship in an Unjust World", in M. Romero, E. Margolis (eds.), *The Blackwell Companion to Social Inequalities*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 75-99.
- Porciello, Andrea 2021. *Diritto e morale: tre questioni. Scorci di teoria del diritto*. Pisa: ETS.
- Pozzolo, Susanna 2016. *Nuove tecnologie riproduttive: fra liberazione e nuove forme di patriarcato*. In *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2: 52-65.
- Praduroux, Sabrina 2016. *I diritti delle persone LGBT nella giurisprudenza CEDU*. Milano: Key Editore.
- Ragni, Chiara 2016. *Ricongiungimento familiare, tutela dei diritti e interessi dello Stato nella giurisprudenza della Corte di giustizia: considerazioni a margine dei casi Genc e Khachab*. In *Osservatorio AIC*, 3: 1 ss.;
- Ragone, Giada 2024. *Giudicare l'incertezza: il caso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*. In *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2: 41-57.
- Rawls, John 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press [trad. it. 2017. *Una teoria della giustizia*, a cura di S. Maffettone. Milano: Feltrinelli].
- Re, Lucia 2020. *Democrazie vulnerabili. L'Europa dall'identità alla cura*. Pisa: Pacini.
- Reale, Carla Maria 2024. *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*. In *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3: 135-155.
- Reynolds, Paul 2010. *Disentangling Privacy and Intimacy: Intimate Citizenship, Private Boundaries and Public Transgressions*. In *Human Affairs*, 20: 4 ss.
- Richardson, Diane 2000. *Rethinking Sexuality*. London: SAGE.
- Robertson, John A. 1994. *Children of Choice. Freedom and New Reproductive Technologies*. Princeton: Princeton University Press.
- Rodotà, Stefano 2014. *Solidarietà. Un'utopia necessaria*. Roma-Bari: Laterza.

- Rodríguez Ruiz, Blanca 2022. *¿Libres e iguales? Sobre los mitos fundacionales del Estado y sus efectos jerarquizantes y excluyentes*. In *Revista General de Derecho Público Comparado*, 31: 1-34.
- Romboli, Silvia 2022. *Matrimonio y parejas del mismo sexo ante los tribunales supranacionales del entorno europeo: el largo camino hacia la afirmación del principio de igualdad en el análisis de tres etapas fundamentales*, in M. D'Amico, B. Liberali, A. Pérez Miras, E. C. Raffiotta, S. Romboli, G. M. Teruel Lozano (a cura di), *Europa, società aperta. Volume II: Diritti, Corti e pandemia*. Napoli: ESI. 713-736.
- Roseniel, Sasha 2010. *Intimate Citizenship: A Pragmatic, Yet Radical, Proposal for a Politics of Personal Life*. In *European Journal of Women's Studies*, 1: 77-82.
- Ryan, Alan (ed.) 1993. *Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Sandel, Michael 1982. *Liberalism and the Limits of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santos, Ana Cristina 2012. *Social Movements and Sexual Citizenship in Southern Europe*. London: Palgrave Macmillan.
- Saraceno, Chiara 2025. *La famiglia naturale non esiste. Intervista di Maria Novella De Luca*. Roma-Bari: Laterza.
- Sarolea, Sylvie 2020. *De Strasbourg à Luxembourg, quels droits pour les familles migrantes?*. In *Revue Québécoise de droit international*, numéro hors-série: 439-464.
- Savino, Francesca 2010. *L'orientamento sessuale come fattore di discriminazione. Problemi di tutela*. In *Lavoro e diritto*, 2: 235-254.
- Schillaci, Angelo (a cura di) 2014. *Omosessualità, eguaglianza, diritti*. Roma: Carocci.
- Schillaci, Angelo 2024. *Status, identità, cittadinanza: la Corte di Giustizia e la libera circolazione delle persone trans nello spazio pubblico europeo*. In *Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 1 ss.;
- Schillaci, Angelo 22 dicembre 2021. *Genitori in ogni Paese: la Corte di Giustizia si pronuncia sulla tutela transnazionale delle famiglie arcobaleno nell'UE*. In *Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 1 ss.
- Sen, Amartya 1999. *Development as Freedom*. New York: A. A. Knopf [trad. it. *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori, Milano, 2000].
- Sen, Amartya 2006. *Identity and Violence. The Illusion of Destiny*. New York: W.W. Norton & Company [trad. it. 2008. *Identità e violenza*. Roma-Bari: Laterza].
- Sen, Amartya 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Serravalle, Serena 2018. *Maternità surrogata, assenza di derivazione biologica e interesse del minore*. Napoli: Jovene.
- Silvers, Anita, Pickering Francis, Leslie 2005. *Justice through Trust. Disability and the "Outlier Problem" in Social Contract Theory*. In *Ethics*, 116: 40-56.
- Smyth, Lisa 2009. *"Intimate Citizenship and the Right to Care. The Case of Breastfeeding"*, in E. H. Oleksy, *Intimate Citizenship. Gender, Sexualities, Politics*. New York: Routledge. 118-132.
- Somma, Alessandro 2020. *Sovranismo democratico. Dal vincolo esterno alla giustizia sociale*. In *L'Ircocervo*, 1: 132-150.
- Stefanelli, Stefania 2021. *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*. Milano: Giuffrè.
- Stychin, Carl F. 2003. *Governing Sexuality: The Changing Politics of Citizenship and Law Reform*. Oxford: Hart Publishing.
- Tridimas, Takis 2007. *The General Principle of EU Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Tugendhat, Ernst 1997. *Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung: Sprachanalytische Interpretationen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag [trad. it. A. Pinzani (a cura di), *Autocoscienza e autodeterminazione. Interpretazioni analitiche*, La Nuova Italia, Firenze, 1999].
- Turner, Bryan S. 2001. *The erosion of citizenship*. In *The British Journal of Sociology*, 52: 189-209.
- Valerio, Paolo, Amodeo, Anna Lisa, Scandurra, Cristiano 2023. *Lesbiche Gay Bisessuali Transgender. Una guida all'uso dei termini politicamente corretti*. Napoli: DiverCity. www.unisa.it/uploads/868/20150316_lgbt_una_guida_dei_termine_politicamente_corretti.pdf.
- Valia, Ivan 2020. *La maternità surrogata alla prova dell'utilitarismo e della teoria della giustizia*. In *Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 2: 197-219.

- van der Vleuten, Anna 2014. "Transnational LGBTI Activism and the European Courts: Constructing the Idea of Europe", in P. M. Ayoub, D. Paternotte (eds.), *LGBT Activism and the Making of Europe*. London: Palgrave Macmillan. 119-144.
- Van Elsuwege, Peter, Kochenov, Dimitry 2011. *On The Limits of Judicial Intervention: EU Citizenship and Family Reunification Rights*. In *European Journal of Migration and Law*, n. 13: 443-466.
- Vari, Filippo 2008. *Famiglia e competenza dell'Unione europea: un potenziale conflitto?*. In *Quaderni costituzionali*, 1: 160-162.
- Verza, Annalisa 2006. *Il dominio pornografico. Femminismo e liberalismo alla prova*. Napoli: Liguori.
- Viggiani, Giacomo 2021. *Appunti per una riflessione sul rapporto tra teoria queer e diritto*. In *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas*, 2: 982-1002.
- Viola, Francesco 2000. *Etica e metaetica dei diritti umani*. Torino: Giappichelli.
- Vitucci, Maria Chiara 2012. *La tutela dell'orientamento sessuale. Dall'incriminazione delle condotte omosessuali all'emersione del diritto a non essere discriminati*. In *Rivista AIC*, 4: 1-29.
- Volpe, Alessandro 2023. *Solidarietà. Filosofia di un'idea sociale*. Roma: Carocci.
- Weeks, Jeffrey 1998. *The Sexual Citizen. In Theory, Culture and Society*, 3-4: 35-52.
- Winkler, Matteo M., Strazio, Gabriele 2011. *L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori*. Milano: Il Saggiatore.
- Witting, Monique 2019. *Il pensiero straight e altri saggi*. Milano: Collettivo della Lacuna.
- Young, Iris Marion 1990. *Justice and Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press.
- Zanetti, Gianfrancesco 2015. *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*. Bologna: Il Mulino.
- Zanfarino, Antonio 2007. *La società costituzionale*, Le Monnier, Firenze, 2007;
- Zappino, Federico 2011. "Postfazione. Perché questo testo è così politico", in E. Kosofsky Sedgwick (a cura di), *Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità*, a cura di F. Zappino. Roma: Carocci. 292-299
- Zavatta, Laura Anita Santa 2017. *Introduzione all'analisi dei Critical Legal Studies*. In *Filosofia dei diritti umani*", III: 64-78.
- Zincone, Giovanna 1992. *Da sudditi a cittadini. Le vie dello Stato e le vie della società civile*. Bologna: Il Mulino.

linda.brancaleone@hotmail.it

Pubblicato on-line il giorno 29 settembre 2025